**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno LXVI** — **Roma — Giovedì, 29 gennaio 1925** — **Numero 23**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO



## CAMERA DEI DEPUTATI

### AVVISO.

Si fa noto, per ogni effetto di legge, che il senatore conte Carlo Raggio ha dichiarato di aver smarrito le medaglie parlamentari da deputato rilasciategli per la XXII e XXIII Legislatura.

Roma, addì 27 gennaio 1925.

*I deputati questori*:
RENDA — BUTTAFOCHI — GUGLIELMI.

## LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 194.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2271.

**Testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641;

Vista la legge 21 dicembre 1902, n. 528, portante l'ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 28 giugno 1903, n. 248;

Vista la legge 19 marzo 1911, n. 201, che stabilisce alcune modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari, ed il relativo regolamento, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1912, n. 1086;

Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso delle acque stesse;

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 298, che converte in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 10 ottobre 1922, n. 1473;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degl'invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private;

Visto il R decreto 22 gennaio 1922, n. 85, contenente modificazioni nei servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Vista la legge 20 luglio 1922, n. 995, che riforma la tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati e agli ufficiali giudiziari;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, concernente la semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, che stabilisce le competenze dovute per le trasferte;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, che stabilisce il numero degli ufficiali e degli uscieri giudiziari e norme di attuazione;

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, che stabilisce una tassa per l'ammissione ad impieghi governativi sia civili che militari;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, contenente norme per la notificazione degli atti giudiziari per mezzo della posta;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, concernente le modificazioni nelle circoscrizioni giudiziarie e l'istituzione di sedi distaccate di pretura;

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 652, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari;

Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775, contenente disposizioni circa il contributo personale alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

* * *

Vista la legge 29 dicembre 1910, n. 887, che fissa le norme per l'ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 3 settembre 1911, n. 1283;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1912, n. 339, che modifica il regolamento riguardante il personale degli uscieri giudiziari, approvato con R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1488, che modifica il regolamento riguardante il personale degli uscieri giudiziari, approvato con R. decreto 3 settembre 1911, numero 1283;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, contenente provvedimenti sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, che modifica le tabelle e stabilisce altre norme circa l'ordinamento e lo stato economico del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 25 marzo 1920, n. 747, che estende il sistema dei ruoli aperti al personale degli uscieri giudiziari;

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 739, che apporta modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre stesso anno n. 2231, sullo stato giuridico ed economico del personale delle varie Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2646, contenente disposizioni circa la nomina ad usciere giudiziario di invalidi di guerra o ex combattenti decorati, già in servizio negli uffici giudiziari;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 466, che modifica la pianta organica degli uscieri giudiziari.

* * *

Visto il R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1892, numero 261, sulla competenza dei conciliatori;

Visto il R. decreto 14 febbraio 1895, n. 49, riflettente la cauzione dei messi comunali;

Vista la legge 28 luglio 1895, n. 455, sugli uffici di conciliazione;

Visto il R decreto 6 agosto 1914, n. 876, riguardante la cauzione degli uscieri degli uffici di conciliazione;

Visto il R. decreto-legge 8 giugno 1920, n. 811, concernente l'aumento dei diritti ai cancellieri ed agli uscieri degli uffici di conciliazione;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 470, che autorizza a provvedere, entro il 30 giugno 1924, all'emanazione del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione;

Visto l'art 1 del R. decreto legge 23 ottobre 1924, n. 1761, che proroga fino al 31 dicembre 1924 il termine per l'emanazione del suddetto testo organico;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' approvato l'unito testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione, con gli annessi allegati, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1925.*
*Atti del Governo, registro 232, foglio 185.* — GRANATA.

## PARTE I.

### Ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari.

### CAPO I.

*Disposizioni preliminari e generali.*

#### Art. 1.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 1; R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, art. 10; R. decreto-legge 1 maggio 1924, n. 652, art. 5).

Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali, istituiti per procedere agli atti loro demandati o consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, quando tali atti siano richiesti dalle parti interessate od ordinati dall'autorità giudiziaria.

Sono retribuiti:

1° mediante proventi sugli atti da essi eseguiti con diritti che sono autorizzati ad esigere secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie;

2° con una percentuale del 10 per cento sui crediti ricuperati dall'Erario dello Stato, sui campioni civili, penali ed amministrativi.

Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi di cui al n. 1 del presente articolo, escluse le trasferte, non vengano a conseguire annualmente quelli delle Preture L. 5500, quelli dei Tribunali L. 6000, quelli delle Corti d'appello L. 6500 e quelli della Corte di cassazione L. 7000, sarà corrisposta dall'Erario dello Stato una indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali minimi, aumentata di L. 500 per ogni quadriennio sino al ventesimo anno di servizio, tenendosi conto, per i relativi aumenti, anche del servizio prestato da ciascuno ufficiale giudiziario, prima della legge 24 marzo 1921, n. 298.

Gli ufficiali giudiziari ex combattenti, compresi i legionari fiumani, hanno diritto, agli effetti della indennità supplementare, all'abbreviazione o al riconoscimento anticipato di un quadriennio di anzianità di servizio.

La indennità stessa sarà pagata agli aventi diritto nei primi cinque giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce, con mandato rilasciato, rispettivamente, dal pretore, dal presidente del Tribunale o della Corte, e, nel fissare la quota mensile dovuta, sarà tenuta a calcolo la eccedenza dei proventi del mese o dei mesi precedenti. Quando sia conceduta, deve essere ricuperata sulle eventuali eccedenze dei proventi dei mesi successivi, in guisa che tale indennità sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno civile l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto il minimo di proventi garentito, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso di eccedenza del pagamento della indennità, potrà ritenersi la somma, data in eccedenza, anche nel successivo anno civile.

#### Art. 2.

(Legge 19 marzo 1911, n. 201, art. 2; Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 2).

Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati dello Stato per gli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, le riduzioni sui viaggi in ferrovia, piroscafi e tramvie, la insequestrabilità dei proventi, le indennità di tramutamento ed i congedi, e l'Opera nazionale di previdenza.

#### Art. 3.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 10).

Gli ufficiali giudiziari, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento nel rito prescritto dal regolamento generale giudiziario, approvato con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2441, e con la formola seguente:

« Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate ».

Il giuramento non è necessario nei casi di tramutamento con lo stesso grado.

#### Art. 4.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 174).

Gli ufficiali giudiziari sono obbligati di dimorare ove siedono le Corti, i Tribunali e le Preture, a cui sono addetti, e non possono allontanarsene senza speciale permesso, salvo per causa di servizio, sotto pena di sospensione.

### CAPO II.

*Concorsi e nomine ad ufficiale giudiziario.*

#### Art. 5.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 4; Legge 21 agosto 1921, n. 1312, art. 8; R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, art. 42).

Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario:

1° aver compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di 30: tale limite di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, ed è elevato ad anni 39 per gl'invalidi di guerra;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° avere conseguita in un istituto Regio o pareggiato la licenza ginnasiale od il passaggio dal secondo al terzo corso di un istituto tecnico o di scuola commerciale; per gli aspiranti che abbiano conseguito titoli di studio a norma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749: aver conseguito l'ammissione alla prima classe degli istituti di secondo grado, o aver conseguito la licenza dalla scuola commerciale inferiore, o l'ammissione al primo corso dell'istituto commerciale;

5° aver fatto un tirocinio di almeno un anno presso un ufficiale giudiziario in qualità di commesso;

6° aver superato l'esame di concorso;

7° non trovarsi in alcuno dei casi in cui si è esclusi o non si può essere assunti all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5, 6 e 8, numeri 2 e 3 della legge 8 giugno 1874, serie 3ª, modificata con R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

#### Art. 6.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 16; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, articolo 9).

L'esame di concorso consta di una prova scritta e di una prova orale ed ha luogo nella sede della Corte d'appello.

La prova scritta ha luogo nel giorno stabilito dal bando e consiste nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile e di uno su nozioni di procedura penale nella parte concernente il servizio degli ufficiali giudiziari.

La prova orale si svolge:

*a*) su nozioni di procedura civile e penale;

*b*) sulla legge dell'ordinamento giudiziario;

*c*) sulle leggi di bollo e di registro e sui relativi regolamenti e sul Codice di commercio per la parte riguardante il servizio degli ufficiali giudiziari.

#### Art. 7.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 5; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 1 e 2).

Il concorso sarà bandito per ciascun distretto di Corte di appello con decreto del primo presidente della Corte stessa pel numero dei posti fissati dal Ministero, sulla proposta

motivata dei capi della Corte, tenuta presente la media delle vacanze verificatesi nel triennio precedente.

Il bando sarà pubblicato mediante inserzione, almeno novanta giorni prima del giorno fissato per gli esami, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e gli affari di culto, nonchè mediante affissione alla sala d'ingresso della Corte, dei Tribunali e delle Preture, da essa dipendenti.

Art. 8.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 3. R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, articoli 1 e 2).

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, debbono farne domanda al primo presidente della Corte di appello presso la quale ha luogo il concorso, almeno sessanta giorni prima di quello fissato per l'inizio dell'esame, presentandola direttamente o per mezzo del procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione dimorano, con l'indicazione esatta del loro domicilio e della loro residenza.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati e vidimati a norma delle vigenti disposizioni:

*a*) copia dell'atto di nascita da cui risulti che il concorrente abbia compiuto l'età di cui al n. 1 dell'art. 5 alla data del decreto che indice il concorso;

*b*) certificato di cittadinanza;

*c*) diploma originale di licenza ginnasiale conseguita in un istituto Regio o pareggiato, o certificato di passaggio dal secondo al terzo corso di istituto tecnico o di scuola commerciale.

Se l'aspirante abbia conseguito titoli di studio a norma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749: certificato di ammissione alla prima classe degli istituti di secondo grado, o licenza dalla scuola commerciale inferiore o certificato di ammissione al primo corso dell'istituto commerciale;

*d*) certificato generale del casellario giudiziario;

*e*) certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale, nel cui circondario il concorrente risiede, dal quale risulti che non trovasi in alcuno dei casi per i quali si è esclusi e non si può essere assunti all'ufficio di giurato, ai termini degli articoli 5, 6 e 8, n. 2 e 3 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 3ª), modificati col R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509:

*f*) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*g*) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche, queste debbono essere esattamente specificate nel certificato.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve attestare che il richiedente possiede l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per poter esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario;

*h*) quietanza dell'ufficio di registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 25.

I documenti indicati alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del decreto che bandisce il concorso.

Il primo presidente della Corte di appello può disporre che l'aspirante sia sottoposto a visita di uno o più medici al l'uopo delegati per accertare se sia idoneo a coprire il posto di ufficiale giudiziario.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo non è ammesso al concorso, come pure non vi è ammesso l'aspirante che non si presenti alla visita medica o si rifiuti di sottoporvisi.

Art. 9.

(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 21).

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei concorsi ai posti di ufficiali giudiziari sono preferiti a parità di merito:

1° gl'insigniti di medaglia al valor militare;

2° i mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3° i feriti in combattimento e i mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie, di cui alla tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla nona e decima categoria della tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

6° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

7° coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nelle amministrazioni dipendenti dal Ministero della giustizia;

8° i più anziani di età.

Per i mutilati e invalidi, di cui ai numeri 2 e 3, per i quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria d'invalidità, da eseguirsi ai termini del citato R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sarà provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate ai numeri 1 a 6 hanno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 10.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, articoli 4 e 5).

Le domande ed i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Non si terrà conto delle domande e dei documenti presentati fuori termine.

Gli aspiranti, che credono di avere diritto a preferenze, devono esibire, insieme con i titoli richiesti per l'ammissione al concorso, anche tutti i documenti che valgano a dimostrare il possesso di titoli di preferenza.

Art. 11.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 6).

Il primo presidente, almeno quaranta giorni prima di quello fissato per l'inizio dell'esame, provvede sulle domande di ammissione al concorso, sentito il procuratore generale, dopo avere assunte le occorrenti informazioni per mezzo delle autorità giudiziarie locali e dà partecipazione del provvedimento tanto agli ammessi quanto agli esclusi.

Sono esclusi dal concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà, coloro che dalle informazioni assunte non risultino di moralità e di condotta incensurate.

Il provvedimento del primo presidente non si può impugnare che con ricorso al Ministro, il quale ha facoltà di prorogare, ove occorra, il termine fissato per l'esame.

Tale ricorso deve essere presentato all'autorità giudiziaria locale nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del primo presidente.

Il provvedimento del Ministero, con cui è negata l'ammissione al concorso, è definitivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 16, n. 4, e 32 T. U. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato col R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 12.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 5; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 7).

La Commisione esaminatrice è nominata con decreto del primo presidente della Corte d'appello.

Essa è composta:

1° da un consigliere della Corte d'appello, che la presiede, delegato dallo stesso primo presidente;

2° da un sostituto procuratore generale, delegato dal procuratore generale;

3° dal presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori, o da un membro da lui designato;

4° dal cancelliere della Corte d'appello;

5° da un ufficial giudiziario, designato dal procuratore generale tra quelli che sono addetti alle diverse autorità giudiziarie, che hanno la loro sede nel territorio del distretto.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di cancelleria, designato dal primo presidente della Corte d'appello.

Contemporaneamente alla designazione ed alla nomina dei membri della Commissione vengono indicati anche coloro che, in caso di mancanza o impedimento permanente dei commissari designati, debbano sostituirli.

In caso di mancanza o di impedimento permanente del cancelliere della Corte, questi è sostituito da chi lo rappresenta nell'ufficio di cancelleria.

Art. 13.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 8).

Nel giorno e nell'ora stabilita dal bando di concorso gli aspiranti debbono trovarsi presenti nel locale in cui hanno luogo gli esami, e che sarà indicato nella partecipazione di ammissione al concorso.

Il presidente, dopo aver fatto procedere all'appello nominale dei candidati, detta il tema che viene formulato dalla Commissione la mattina stessa del giorno in cui ha luogo l'esame.

Il tema dettato sarà firmato dal presidente e dal segretario.

Chi non è presente al momento in cui incomincia la dettatura del tema, o non consegni il lavoro entro il termine prefisso di otto ore dalla lettura del tema, è escluso di diritto dal concorso.

La carta su cui debbono essere scritti e copiati i temi ed i lavori è fornita dalla Commissione, e ciascun foglio deve portare il timbro della Corte di appello e la firma del segretario.

Art. 14.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 10).

Negli esami scritti, ai candidati è rigorosamente proibito, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato agli esami, di consultare libri o scritti, di conferire verbalmente tra loro o di scambiare qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei.

E' loro consentito però di consultare i Codici, le leggi ed i decreti dello Stato sui testi da essi preventivamente comunicati alla Commissione e da questa posti a loro disposizione, previa verifica.

Durante tutto il tempo assegnato per l'esame, almeno due membri della Commissione debbono essere sempre presenti nella sala.

Art. 15.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 11).

Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami è immediatamente escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

Per le contravvenzioni che si verifichino durante le prove scritte, l'esclusione può essere deliberata dai commissari presenti.

Art. 16.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 12).

Svolto il tema, il candidato scrive sul primo foglio, in uno spazio a ciò destinato, il proprio cognome, nome, paternità e residenza, coprendo tale indicazione mediante incollatura di un foglietto di carta oscura e non trasparente, opportunamente predisposta ed attaccata al foglio.

Il lavoro, insiem con la minuta, se l'abbia compilata, viene dal candidato consegnato al presidente, o, in sua mancanza, al membro presente del Comitato, il quale, accertatosi dell'adempimen delle formalità prescritte, contrassegna ogni foglio con la propria firma e lo acclude in una busta, su cui appone il bollo a calendario e segna l'ora della presentazione.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in uno o più pieghi suggellati e firmati all'esterno da tutti i componenti del Comitato. Di quanto avviene durante il tempo dell'esame il segretario del Comitato redige processo verbale sottoscritto da tutti i membri del Comitato stesso.

Art. 17.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, articoli 13 e 14).

E' nullo l'esame del candidato che contravvenga alle prescrizioni degli articoli precedenti.

I lavori firmati e contrassegnati con qualsiasi indicazione che possa farli riconoscere, sono annullati.

Quando la Commissione abbia fondate ragioni per ritenere che qualche scritto sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro, ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

Il fatto che può dar luogo alla nullità dell'esame è rilevato nel verbale. La Commissione decide definitivamente sulla nullità e sulla conseguente esclusione del candidato dal concorso.

Il Ministro della giustizia ha sempre facoltà di annullare gli esami nei quali si siano verificate gravi irregolarità.

Art. 18.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 14).

Esaurita la prova scritta, la Commissione è convocata nel termine di giorni quindici per iniziare l'esame dei lavori.

Ogni membro della Commissione, escluso il segretario, dispone di dieci voti per l'intera prova scritta.

La Commissione, subito dopo la lettura di ciascun lavoro, procede alla votazione ed assegna un numero di punti che il segretario nota immediatamente in tutte lettere sul lavoro stesso

L'annotazione è sottoscritta dal presidente della Commissione e dal segretario.

Compiute tali operazioni per tutti gli scritti, la Commissione scopre i nomi dei concorrenti togliendo i foglietti di cui all'art. 16.

Art. 19.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art 15).

La prova orale ha principio nel giorno stabilito dalla Commissione per ciascun candidato, che ne sarà avvertito almeno tre giorni prima di quello fissato per tale prova.

Alla prova orale sono ammessi soltanto i candidati che abbiano conseguito complessivamente almeno 30 voti su 50 nella prova scritta.

Art. 20.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 16).

La prova orale è pubblica; non può durare meno di 15 minuti nè più di un'ora.

Ogni membro della Commissione può interrogare su qualsiasi materia, ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su una o più materie.

Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione, nella quale ogni membro della Commissione, escluso il segretario, dispone di 10 voti per l'intera prova orale, e si assegna complessivamente il numero dei voti. Il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale rendendo in fine di seduta, immediatamente, di pubblica ragione il risultato stesso, mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala degli esami.

Per essere dichiarato idoneo, il candidato deve riportare complessivamente non meno di 30 voti su 50 anche nell'esame orale.

Art. 21.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 17; R. decreto 21 novembre 1923, n. 2395, art. 21).

La Commissione procede quindi alla graduatoria generale dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei voti riportati.

Tale graduatoria è determinata dal numero dei voti ottenuti; a parità di voti è data la preferenza nell'ordine stabilito dall'art. 9.

Art. 22.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 18).

Le deliberazioni della Commissione sono raccolte in verbali che restano depositati nella cancelleria della Corte.

Il presidente redige una succinta relazione sul modo con cui si è svolto e chiuso il concorso.

La Commissione forma anche l'elenco dei vincitori entro i limiti dei posti messi a concorso, e ne trasmette tre copie autentiche insieme con tre copie della graduatoria generale al primo presidente, il quale ne invia una al Ministero della giustizia, insieme con la relazione predetta, ed una al procuratore generale.

La graduatoria generale dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Art. 23.

(Legge 19 marzo 1911, n. 201, art. 5; legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 6; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 19, R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 3).

A mano a mano che si rendano vacanti i posti di risulta di ufficiale giudiziario presso le preture del distretto, il primo presidente della Corte di appello ne dà comunicazione al Ministro della giustizia, che con decreto nominerà ufficiali giudiziari, con riserva di destinazione, i vincitori del concorso secondo l'ordine di classificazione in graduatoria entro limiti dei posti messi a concorso.

Il primo presidente della Corte di appello destinerà gli ufficiali giudiziari, nominati, alle Preture del distretto, previa deliberazione della Commissione distrettuale di cui all'art. 39.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di conferire i posti dei vincitori di concorso, i quali siano dichiarati dimissionari per non aver assunto possesso delle loro funzioni, ai dichiarati idonei secondo l'ordine di classificazione in graduatoria, senza poter eccedere il numero dei posti messi a concorso.

I vincitori del concorso, per non essere posposti nel loro turno di nomina, hanno l'obbligo di presentare al primo presidente della Corte di appello un certificato rilasciato da un ufficiale giudiziario, attestante il tirocinio prestato in qualità di commesso, per un anno almeno, alla data del rilascio del certificato presso lo stesso ufficiale giudiziario o il suo predecessore.

La riammissione in servizio di un ufficiale giudiziario è disposta con decreto del primo presidente della Corte di cassazione o della Corte di appello, da cui dipendeva, previa deliberazione della suddetta Commissione.

Art. 24.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 21).

Nei distretti nei quali si trovino abilitati nelle condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1911, n. 201, non si potrà indire alcun concorso sino a quando gli stessi non abbiano conseguito la nomina ad ufficiale giudiziario nel distretto in cui ottennero l'abilitazione od in altro.

Art. 25.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 22).

Nei distretti di Corte di appello, nei quali non ebbero ancora luogo esami di concorso per la nomina di ufficiale giudiziario dopo la legge 21 dicembre 1902, n. 528, al primo esame di concorso che sarà indetto, saranno ammessi esclusivamente coloro che, secondo le disposizioni anteriori alla suddetta legge, avevano ottenuto l'abilitazione nel distretto stesso e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1911, n. 201, purchè non abbiano superato, alla data del decreto che bandisce il concorso, 55 anni di età e possiedano i requisiti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), dell'art. 8.

Coloro che non riescano in tale prova non saranno più ammessi ad altri concorsi.

Art. 26.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 35; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 20; R. decreto-legge 1 maggio 1924, n. 652, art. 6).

Al primo concorso per posti di ufficiali giudiziari, che sarà bandito in ciascun distretto di Corte di appello dopo l'attuazione della legge 24 marzo 1921, n. 298, oltre ai concorrenti, aventi i requisiti generali richiesti, saranno ammessi:

1° i candidati che abbiano conseguito solamente la licenza tecnica;

2° gli uscieri di conciliazione che non siano messi comunali, purchè abbiano prestato ininterrotto servizio di almeno dieci anni e i commessi degli ufficiali giudiziari, che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio, o almeno cinque anni quando siano figli di ufficiali giudiziari, purchè essi tutti:

*a*) si trovassero in servizio alla data di pubblicazione della legge 24 marzo 1921, n. 298;

*b*) abbiano superato un esame scritto consistente nella risposta ad un quesito elementare sulle funzioni dell'ufficiale giudiziario ed un esame orale sullo stesso argomento.

Tali esami si terranno nel luogo e nel giorno che saranno fissati dal primo presidente della Corte, innanzi alla stessa Commissione nominata per l'esame di concorso;

c) dimostrino, con certificato dell'autorità giudiziaria, la qualità innanzi accennata, nonchè la durata del servizio prescritto alla data del decreto che bandisce il concorso.

3° I figli degli ufficiali giudiziari ex combattenti, compresi i legionari fiumani, purchè abbiano superato l'età di anni 18, e possiedano i requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 7 dell'art. 5 del presente ordinamento.

Art. 27.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 23).

Nei soli distretti di Corte di appello, nei quali non ebbe luogo l'esame di concorso, da bandirsi, giusta il disposto dell'articolo 25, esclusivamente tra gli abilitati secondo le cessate disposizioni, le norme stabilite dall'art. 26 si applicheranno al secondo concorso.

CAPO III.

*Cauzioni ed assunzione in servizio.*

Art. 28.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 45).

Gli ufficiali giudiziari, prima di assumere le loro funzioni, debbono prestare una cauzione costituita mediante vincolo su iscrizione nominativa di rendita sul debito pubblico per un capitale nominale di L. 1000 per quelli di Pretura, di L. 1500 per quelli di Tribunale e di L. 2000 per quelli di Corte di appello e della Corte di cassazione del Regno.

Per gli ufficiali giudiziari, in servizio all'attuazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, non dovranno integrarsi, se non all'atto della promozione, le cauzioni già costituite.

Art. 29.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 46).

Gli ufficiali giudiziari di nuova nomina o promossi, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, debbono far risultare al procuratore generale d'avere consegnato all'Amministrazione del debito pubblico i titoli da vincolarsi per costituire o completare la cauzione.

Entro due mesi dalla immissione in possesso del loro ufficio devono presentare il certificato vincolato al procuratore generale, che emetterà una dichiarazione con la quale, riprodotta l'annotazione di vincolo apposta sul certificato, riconoscerà la regolarità della cauzione.

Nel caso di promozione, il primo presidente, sentito il procuratore generale, potrà accordare una proroga non eccedente i tre mesi pel completamento della cauzione, autorizzando intanto l'ufficiale giudiziario ad assumere il nuovo ufficio.

Per lo svincolo della cauzione restano in vigore le norme dell'art. 81 del regolamento generale giudiziario.

Art. 30.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art 47).

Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi contro la medesima, esperibili anche durante il tempo in cui l'ufficiale giudiziario trovasi in servizio, venga a mancare o a diminuire, o, comunque, a perdere la sua effettiva efficienza, il procuratore generale presso la Corte di appello, dalla quale costui dipende, lo diffiderà a reintegrarla entro il termine di un mese.

Trascorso inutilmente tale termine, il primo presidente della Corte stessa sospenderà l'ufficiale giudiziario dalle funzioni su richiesta del procuratore generale.

Art. 31.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 12; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 48).

L'ufficiale giudiziario deve assumere servizio nel termine di giorni trenta dalla data della pubblicazione del decreto di nomina, di trasferimento o di promozione. Questo termine potrà essere prorogato di non oltre trenta giorni, dal primo presidente, sentito il procuratore generale. Se l'ufficiale giudiziario non assuma l'ufficio nel termine legale o prorogato, verrà dichiarato dimissionario con decreto del Ministro della giustizia sulla richiesta del primo presidente o del procuratore generale della Corte, da cui dipende, e previa deliberazione della Commissione distrettuale di cui all'art. 39.

CAPO IV.

*Graduatorie distrettuali.*

Art. 32.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 10).

Ogni quinquennio saranno rivedute le graduatorie distrettuali, in base al doppio criterio del merito e dell'anzianità.

Anche nelle Corti di appello, che hanno sezioni distaccate, la graduatoria degli ufficiali giudiziari è unica.

Art. 33.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 8; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 24).

La graduatoria è formata dalla Commissione instituita presso la Corte di appello, composta:

1° dal primo presidente della Corte stessa;

2° dal procuratore generale presso la Corte medesima;

3° dal presidente anziano di sezione della Corte stessa, o, in sua mancanza, dal consigliere anziano;

4° da un ufficiale giudiziario addetto alla Corte di appello o ad un tribunale del distretto, nominato dal procuratore generale della Corte stessa, il quale designerà anche un altro ufficiale giudiziario che sostituirà il primo in caso d'impedimento.

Tale sostituzione è obbligatoria per tutta la seduta in cui si procede alla classificazione in graduatoria dell'ufficiale giudiziario che è membro della Commissione.

Le funzioni di segretario della Commissione, sono disimpegnate da un funzionario di cancelleria della Corte di appello, designato dal primo presidente.

La graduatoria stessa dovrà essere divisa in tre capi, comprendendosi nel primo gli ufficiali giudiziari addetti alla Corte di appello, nel secondo quelli addetti ai Tribunali, nel terzo quelli addetti alle Preture del distretto.

Il criterio dell'anzianità di servizio si determina dalla data del primo decreto di nomina ad ufficiale giudiziario.

Il criterio del merito sarà desunto della capacità, operosità e moralità dell'ufficiale giudiziario, tenuti presenti gli stati caratteristici, che saranno compilati a norma del regolamento generale giudiziario vigente, i particolari rapporti di tutta la carriera, nonchè le informazioni dei capi degli uffici presso i quali l'ufficiale giudiziario abbia in antecedenza prestato e presta presentemente servizio. L'ufficiale giudiziario può produrre alla Commissione i titoli e documenti che reputi nel proprio interesse.

Art. 34.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 25).

Gli ufficiali giudiziari sono classificati secondo una votazione numerica, nella quale ciascuno dei membri della Com-

missione dispone di cinque voti per l'anzianità di servizio e di cinque voti per il merito.

I 20 voti complessivi dei quattro membri della Commissione sono assegnati per l'anzianità di servizio nella misura di un voto per ogni biennio di servizio o frazione di esso, purchè superiore ad otto mesi compiuti nel giorno della prima seduta della Commissione.

L'anzianità di servizio è computata in conformità dell'articolo 117.

Agli ufficiali giudiziari, che abbiano una anzianità di servizio non inferiore a 20 anni, e che si siano in special modo distinti per capacità, operosità e diligenza, per irreprensibile condotta e per notevoli servizi, è in facoltà della Commissione di attribuire per il merito un numero di voti anche superiore a 20 senza poter mai eccedere per il merito stesso la votazione complessiva di punti 24.

Per ciascun ufficiale giudiziario la Commissione, nel procedere alla classificazione, esprimerà il suo giudizio con una breve deliberazione motivata, nella quale saranno indicati succintamente gli elementi di fatto, su cui è fondata la votazione numerica.

A parità del numero totale dei voti risultanti dalla somma dei voti assegnati per l'anzianità di servizio e per il merito, ha la preferenza il più anziano di servizio, ed, a parità anche di servizio, il maggiore di età.

Resta ferma per il quinquennio in corso la revisione della graduatoria fatta dopo la pubblicazione del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278.

### Art. 35.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 26).

Ogni deliberazione motivata deve indicare il numero dei voti assegnati a ciascun ufficiale giudiziario per l'anzianità di servizio separatamente da quello dei voti complessivamente assegnatigli per il merito.

I primi presidenti delle Corti d'appello trasmetteranno al Ministero, insieme con la graduatoria, una copia delle singole deliberazioni motivate.

### Art. 36.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 27).

La graduatoria verrà subito trasmessa in copia al Ministro della giustizia, e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale senza le deliberazioni motivate.

Contro di essa gli interessati possono ricorrere al Ministero nel termine di giorni venti dalla pubblicazione, presentando regolare reclamo in via gerarchica, sul quale, a cura del cancelliere che lo riceve, dovrà farsi risultare la data della presentazione.

All'ufficiale giudiziario, ricorrente per il posto assegnatogli nella graduatoria, è data comunicazione, ove lo richieda, delle note risultanti dagli stati caratteristici, per quanto si riferiscono alla sua operosità ed alla sua condotta, e della deliberazione motivata, per mezzo dell'ufficio dal quale dipende.

### Art. 37.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 28).

In ogni distretto di Corte d'appello la precedente graduatoria degli ufficiali giudiziari cesserà di aver vigore quando la nuova graduatoria sarà stata approvata e sottoscritta dalla Commissione.

Nel caso di successive variazioni per causa di ricorso saranno revocati solamente i decreti di promozione e di tramutamento strettamente dipendenti da tali variazioni.

## Capo V.

*Promozioni, tramutamenti e ricorsi.*

### Art. 38.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 8; Legge 24 marzo 1921, n. 298, articoli 7 e 8, R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 29).

Le vacanze saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e gli ufficiali giudiziari avranno il termine di giorni quindici per presentare le loro domande di tramutamento o di promozione.

Tale termine decorre dal primo giorno successivo alla data del Bollettino, nel quale le vacanze furono pubblicate.

Le domande presentate prima o dopo detto termine sono inefficaci.

Le domande debbono essere dirette al primo presidente della Corte pel tramite dell'autorità, da cui dipende l'ufficiale giudiziario istante.

Ai trasferimenti nell'ambito dello stesso distretto di Corte di appello, comprese le sezioni dipendenti, provvede il primo presidente della Corte medesima in conformità della deliberazione emessa dalla Commissione distrettuale, secondo l'ordine di classificazione degli aspiranti nella graduatoria, salvo il caso che si fosse perduto il diritto a tale preferenza per gravi mancanze o per addebiti posteriori alla formazione della suddetta graduatoria.

I decreti relativi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Contro i decreti del primo presidente è ammesso il ricorso al Ministero della giustizia nel termine di giorni 20 dalla data della pubblicazione.

Il ricorso avrà effetto sospensivo.

La presa di possesso del nuovo ufficio può aver luogo solo dopo la scadenza del termine utile pel ricorso, e, nel caso di ricorso, solo dopo la decisione emessa dal Ministero.

### Art. 39.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 8).

La Commissione distrettuale, istituita presso la Corte di appello, è composta:

1° dal primo presidente;

2° dal procuratore generale presso la Corte medesima;

3° dal presidente anziano di sezione della Corte stessa, od, in mancanza, dal consigliere anziano.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di cancelleria della Corte di appello designato dal primo presidente.

Analogamente è costituita la Commissione presso la Corte di cassazione del Regno.

### Art. 40.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 30).

Se a coprire i posti resisi vacanti concorrano ufficiali giudiziari che richiedano soltanto trasferimento di sede da un ufficio all'altro dello stesso distretto, questi saranno, di regola, preferiti ai concorrenti, la cui destinazione rappresenterebbe promozione.

Qualora i concorrenti siano tutti dello stesso grado, sarà data la preferenza all'ufficiale giudiziario meglio classificato in graduatoria.

A questa regola si fa eccezione quando l'aspirante meglio classificato si trovi in uno dei casi d'incompatibilità prev[isti] dagli articoli 49 e 116.

E' vietato il tramutamento degli ufficiali giudiziari [da uf]fici di grado superiore ad uffici di grado inferiore.

Art. 41.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 7).

La promozione ha luogo sopra istanza degli interessati, seguendo l'ordine di classificazione in graduatoria, eccetto che si fosse perduto il diritto a tale preferenza per gravi mancanze o per addebiti posteriori alla formazione della graduatoria, ed è disposto con decreto del primo presidente della Corte di appello, anche per le sezioni dipendenti, in conformità della deliberazione emessa dalla Commissione distrettuale di cui all'art. 39.

Art. 42.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 6, u. p.).

Ai posti che si renderanno vacanti presso i Tribunali di ciascun distretto saranno promossi gli ufficiali giudiziari delle Preture dello stesso distretto; ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti d'appello saranno promossi quelli presso i Tribunali dello stesso distretto.

Art. 43.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n 2626, art 8; Legge 19 marzo 1911, n. 201, ar. 8; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 32).

Ai posti che si rendano vacanti presso la Corte di cassazione del Regno possono aspirare tutti gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti di appello, inviando in via gerarchica le loro istanze al primo presidente della Corte di cassazione entro venti giorni dalla data del Bollettino ufficiale che ne porta la pubblicazione.

Essi saranno nominati con decreto del primo presidente della stessa Corte in conformità della deliberazione emessa dalla Commissione istituita presso la Corte stessa ai sensi dell'art. 39 del presente ordinamento.

Art. 44.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 31).

Qualora nessun ufficiale giudiziario concorra ai posti vacanti, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, provvede d'ufficio, anche in via di tramutamento, scegliendo uno qualsiasi della graduatoria.

Il provvedimento del primo presidente non è soggetto a reclamo neanche da parte di coloro che precedono il prescelto in graduatoria. Può peraltro l'ufficiale giudiziario designato di ufficio sottoporre al giudizio del primo presidente i motivi che gli impedirebbero di trasferirsi alla nuova sede.

Il giudizio del primo presidente sull'attendibilità di tali motivi è insindacabile.

Art. 45.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 33).

In caso di accoglimento di un ricorso inoltrato ai sensi dell'art. 38 e di conseguente annullamento del decreto di destinazione, il riesame delle domande è limitato esclusivamente a quelle pervenute nei termini anteriormente al provvedimento annullato. La revoca del provvedimento annullato è disposta con decreto del primo presidente della Corte in seguito a disposizione del Ministero della giustizia.

Art. 46.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 35).

E' vietato il cambio reciproco di sede nello stesso distretto di Corte di appello.

Art. 47.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 9).

Sull'istanza dell'interessato è ammesso il tramutamento fuori del proprio distretto nei seguenti casi:

1° quando al posto resosi vacante non concorrano ufficiali giudiziari del distretto, di pari grado, ovvero il concorrente, estraneo al distretto, superi i concorrenti di pari grado del distretto, di almeno nove punti;

2° quando si chieda il cambio reciproco di sede ed i due richiedenti abbiano lo stesso grado e nella loro inscrizione in graduatoria non vi sia una disparità superiore a tre punti.

Art. 48.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 34).

Il tramutamento degli ufficiali giudiziari da un distretto all'altro di Corte di appello è disposto con decreto ministeriale.

L'ufficiale giudiziario di altro distretto, che chieda il trasferimento ad un posto vacante, al quale aspirino ufficiali giudiziari dello stesso distretto, deve inoltrare per via gerarchica regolare domanda al Ministro della giustizia, per mezzo del primo presidente o del procuratore generale della Corte di appello dalla quale dipende.

Tale istanza, con i pareri dei capi della Corte, sarà trasmessa al primo presidente della Corte di appello, nel cui distretto il richiedente domanda di essere trasferito.

Il primo presidente, qualora rilevi che tra le votazioni in graduatoria degli ufficiali giudiziari della stessa Corte di appello, che aspirano al medesimo posto, e quella dell'ufficiale giudiziario di altro distretto, vi sia la differenza di almeno nove punti prevista dall'art. 47, sospende di provvedere al concorso pel posto vacante e trasmette la domanda al Ministro della giustizia insieme con le informazioni ricevute, con il parere suo o del procuratore generale della stessa Corte e con un elenco degli aspiranti del distretto.

Qualora il Ministro non accolga la domanda di trasferimento trasmessagli, restituirà gli atti al primo presidente perchè provveda secondo la sua competenza.

Art. 49.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 78; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, articoli 50 e 51).

Il tramutamento di ufficio può disporsi per ragioni di servizio, o per motivi disciplinari, o anche per incompatibilità solamente morali, per le quali la presenza dell'ufficiale giudiziario nella sede, ove trovasi, siasi resa contraria al pubblico interesse o anche al decoro dell'ufficiale medesimo.

Nessun tramutamento, per motivi disciplinari o per incompatibilità morale, potrà essere disposto senza che l'ufficiale giudiziario sia stato invitato per essere sentito.

Contro il tramutamento di ufficio si può ricorrere al Ministro della giustizia nel termine di giorni 20 dalla data della pubblicazione del relativo decreto nel Bollettino ufficiale.

Il ricorso però non avrà effetto sospensivo.

Art. 50.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 7).

Nei tramutamenti disposti in seguito a domanda, o per motivi disciplinari, o per incompatibilità morali, gli ufficiali giudiziari non avranno diritto alle relative indennità.

### CAPO VI.

### *Attribuzioni, competenze, repertorio e visto.*

#### Art. 51.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 52).

Gli atti da notificarsi in materia penale saranno, a cura della cancelleria, immediatamente rimessi agli ufficiali giudiziari incaricati della notificazione.

#### Art. 52.

(R. decreto 22 gennaio 1922, n. 85, art. 3; R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, art. 9).

Il decreto di citazione, con la trascrizione dell'art. 210 del Codice penale, è consegnato all'ufficiale giudiziario della cancelleria della Corte, del Tribunale o della Pretura, con un numero di stampati uguale a quello delle persone da citarsi, perchè l'ufficiale giudiziario proceda alla redazione delle copie ed alla loro notificazione.

Anche le copie di tutti gli atti in materia penale da notificare, (escluse le sentenze di condanna), sono redatte dall'ufficiale giudiziario delegato per la notificazione, a norma di quanto dispone l'art. 97 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

#### Art. 53.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 53).

L'ufficiale giudiziario, che abbia notificato una sentenza civile alle parti in giudizio, deve, nel termine di giorni dieci, per il tramite della cancelleria dell'autorità giudiziaria, alla quale è addetto, trasmettere alla cancelleria dell'autorità giudiziaria, che ha emesso la sentenza, copia del modulo allegato n. 5 al presente ordinamento, perchè, a cura del cancelliere, sia unito alla sentenza originale.

Tale disposizione non si applica per la notificazione delle sentenze di conciliazione.

#### Art. 54.

(R. decreto 22 gennaio 1922, n. 85, art. 4).

Nei cinque giorni successivi alla fatta iscrizione degli articoli di credito, e non più tardi del quindicesimo giorno dopo che le sentenze, ordinanze o decreti sono divenuti irrevocabili, i cancellieri addetti alle autorità che li hanno pronunciati, ove non abbiano ancora riscosso dalle parti quanto è a carico delle stesse, devono spedire ai debitori iscritti, per mezzo dell'ufficiale giudiziario, ed avvalendosi del mod. allegato n. 6 al presente ordinamento, un avviso di pagamento nel quale è trascritto il dispositivo in forma esecutiva della sentenza, ordinanza o decreto di condanna alla pena pecuniaria incorsa, nonchè un estratto, spedito pure in forma esecutiva, della nota delle spese, con invito a pagare le somme dovute entro dieci giorni e con contemporaneo formale precetto che, non pagando le stesse somme nel termine di giorni quindici successivi alla scadenza e dei dieci giorni di cui all'avviso di pagamento, si procederà agli atti esecutivi nei modi prescritti dal Codice di procedura civile.

Il precetto ha effetto soltanto se il debitore lasci trascorrere, senza pagare, il termine di dieci giorni assegnatogli con l'avviso di pagamento.

Gli ufficiali giudiziari richiesti notificano per copia l'avviso medesimo ed il relativo precetto contenuti in un unico stampato, valendosi all'uopo di altro modulo che viene loro consegnato. Essi devono eseguire tale notificazione sollecitamente, e non più tardi del quinto giorno, dopo che ne hanno avuta richiesta dai cancellieri, facendone constare mediante relazione scritta e firmata nell'originale, che deve conservarsi in cancelleria, ai sensi dell'art. 248 della tariffa penale, approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.

Contravvenendo a tali prescrizioni, gli ufficiali giudiziari incorrono nell'ammenda di lire dieci.

Le stesse norme si osservano per la riscossione delle spese di giustizia in materia penale e civile.

#### Art. 55.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 54).

Le parti, nell'atto di richiedere l'opera dell'ufficiale giudiziario, sono tenute ad anticipare le spese ed i diritti dovuti, tranne per gli atti la cui spesa debba essere prenotata a debito.

Per le spese relative alla notificazione di atti, su richiesta di autorità estere, si applicano le medesime disposizioni che riguardano le notificazioni fatte a richiesta o nell'interesse del pubblico ministero o delle Amministrazioni dello Stato.

#### Art. 56.

(R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 652, art. 4).

L'indennità di trasferta per gli atti giudiziari in materia civile e penale, stabilita per gli ufficiali giudiziari secondo le tariffe in vigore, è dovuta anche per il ritorno.

#### Art. 57.

(R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 652, art. 3)

Oltre la tassa di quietanza, è istituita, a carico delle parti, a decorrere dal 31 maggio 1924, una sopratassa del 10 per cento sui diritti e le indennità di trasferta per gli atti degli ufficiali giudiziari.

Tale sopratassa (da devolversi a favore dell'Erario) sarà corrisposta nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del valore corrispondente, da farsi a cura degli ufficiali giudiziari sull'originale degli atti notificati od eseguiti, indicanti la specifica dei proventi esatti.

Le frazioni di lira, agli effetti della sopratassa, saranno calcolate per unità.

#### Art. 58.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 55).

La richiesta di urgenza, di cui al capoverso dell'art. 288 della tariffa civile, deve essere scritta e firmata sull'atto originale che si restituisce alla parte.

Per gli atti che si eseguono per processo verbale la richiesta di urgenza deve risultare dal contesto dell'atto.

Sono sempre dovuti i diritti d'urgenza quando l'atto è commesso nelle ore pomeridiane del giorno antecedente a quello per il quale ne è richiesta l'esecuzione.

E' dovuto un solo diritto per l'urgenza quando la richiesta sia fatta dalla stessa parte e si riferisca alla notificazione di più atti alla medesima persona e nello stesso luogo. In questo caso il diritto d'urgenza spetterà nella misura stabilita per la notificazione dell'atto che importi il maggiore diritto.

#### Art. 59.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 56).

Quando la stessa relazione attesti la notificazione di più atti, o titoli esecutivi, competono all'ufficiale giudiziario i diritti di notificazione stabiliti per ciascuno di essi.

### Art. 60.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 57).

Quando nel caso previsto dall'art. 284 della tariffa civile modificata dalla legge 21 dicembre 1902, n. 528, gli ufficiali giudiziari, nello stesso giorno e nella stessa gita, procedono, a richiesta o nell'interesse del P. M. o di una qualsiasi amministrazione dello Stato, o di parti ammesse al gratuito patrocinio, a vari atti, l'anticipazione da parte dell'Erario dello Stato sarà limitata ad una sola trasferta, anche, se, trattandosi di affari distinti, l'ufficiale giudiziario abbia diritto a tante trasferte quanti sono gli atti eseguiti. Le altre saranno prenotate a debito.

### Art. 61.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 19).

I diritti spettanti agli ufficiali giudiziari nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti locali debbono, in ogni caso, essere rispettivamente pagati dai Comuni, dalle Provincie e dai Consorzi nel cui interesse gli atti si compiono.

### Art. 62.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 60).

Ai fini del pagamento dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, a norma dell'articolo precedente, i Comuni, le Provincie e i Consorzi debbono eseguire nell'ufficio postale incaricato del servizio dei depositi giudiziari il versamento di una congrua somma da fissarsi dal presidente del Collegio o dal pretore. Il relativo libretto di deposito deve essere consegnato alla cancelleria dell'ufficio giudiziario, e ad esso saranno applicabili le norme che regolano gli altri depositi giudiziari.

Il cancelliere alla fine di ogni mese accerterà l'ammontare dei diritti comunque dovuti agli ufficiali giudiziari anche in dipendenza di atti notificati di ufficio, e, qualunque sia stato l'esito del procedimento, provvederà per il relativo pagamento con le norme vigenti per le spese delle quali sia prescritta l'anticipazione.

Rimane a carico dei cancellieri di curare che la somma depositata non venga a mancare; ed all'uopo rivolgeranno richiesta alle Amministrazioni interessate, ed informeranno, in caso di inadempimento, le superiori autorità amministrative per le necessarie deliberazioni in bilancio.

### Art. 63.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 20).

I diritti degli ufficiali giudiziari, agli effetti dei campioni, sono equiparati ai crediti dell'Erario.

In caso di ricupero parziale dell'articolo di campione, i diritti stessi sono prelevati insieme agli onorari dei difensori con privilegio di pari grado sulle somme esatte.

Nei casi di estinzione dell'azione o della condanna è fatta salva l'azione per il ricupero dei diritti medesimi.

### Art. 64.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 21; R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, art. 2; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 59)

I cancellieri, per iscrivere le cause a ruolo e per ricevere la costituzione dei difensori o delle parti nelle Preture, nei Tribunali, nelle Corti di appello e nella Corte di cassazione del Regno, dovranno accertarsi, mediante esibizione della relativa ricevuta, del pagamento del diritto di chiamata, a norma degli articoli 248, 269, 275 e 280 della tariffa allegato n. 2 al presente ordinamento e devono prender nota del numero della ricevuta stessa nel registro generale delle cause.

Tali diritti sono dovuti anche se si tratti di riassunzione d'istanza o di causa riprodotta, o di liti avanti le Commissioni arbitrali.

I diritti esatti a tale titolo dagli ufficiali giudiziari innanzi menzionati, saranno iscritti a repertorio sotto le sanzioni dell'art. 68 e cessa l'obbligo del versamento in cancelleria ed all'ufficio postale, prescritto dalla disposizione dell'art. 29 del decreto 2 settembre 1919, n. 1626.

Nelle cause per le quali le tasse o i diritti sono prenotati a debito, i diritti di chiamata sono essi pure prenotati.

### Art. 65.

(Legge 20 luglio 1922, n. 995, art. 4).

I diritti e le indennità di trasferta, spettanti agli ufficiali giudiziari secondo le tariffe per gli atti giudiziari civili e penali, sono aumentati nella misura del cinquanta per cento.

### Art. 66.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 58).

Gli uffici del registro dovranno, non oltre quindici giorni dall'avvenuto incasso, trasmettere agli ufficiali giudiziari, per il tramite delle cancellerie, i diritti loro spettanti con le indicazioni precise del numero del campione e della parte debitrice, ed indicheranno separatamente le somme che si riferiscano ad indennità di trasferte.

All'uopo le cancellerie giudiziarie, nei registri delle spese occorse nelle cause riflettenti persone ammesse al gratuito patrocinio e nelle note delle spese da recuperarsi, da trasmettersi ai ricevitori del registro, nella colonna delle osservazioni indicheranno le indennità di trasferta distintamente dagli altri diritti.

Analoga distinzione i cancellieri faranno nei campioni per multe e spese di giustizia penale e nelle note ed avvisi relativi a tali campioni, da trasmettersi ai ricevitori del registro.

### Art. 67.

(R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, art. 20).

Allorquando, in conformità del disposto del Codice di procedura penale riguardo al delitto di falso e nei casi previsti dall'art. 226 di detto Codice, gli ufficiali giudiziari dovranno trasferirsi avanti l'autorità giudiziaria per presentare atti impugnati come falsi o carte da servire di confronto, saranno loro accordate le stesse indennità dovute ai testimoni giusta il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043.

### Art. 68.

(Legge 19 marzo 1911, n. 201, art. 12; legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 14).

Gli ufficiali giudiziari dovranno segnare giornalmente sui repertori ogni atto eseguito, nonchè l'ammontare dei diritti, e riprodurre contemporaneamente sopra ogni atto originale e copia il numero corrispondente del repertorio civile o penale e la specifica dei diritti stessi.

La prima infrazione relativa agli atti retribuiti sarà punita con pena pecuniaria di L. 5 e le successive con la stessa pena estensibile a L. 50, salvo le pene disciplinari.

L'applicazione della pena pecuniaria sarà fatta con ordinanza motivata dal pretore o dal capo del collegio, sentito l'interessato verbalmente o per iscritto.

Contro l'ordinanza del pretore è ammesso il reclamo al presidente del Tribunale, contro quella dei capi dei collegi giudiziari è ammesso il reclamo al collegio.

In ogni caso il termine per reclamare è di giorni quindici dalla avvenuta comunicazione.

Sui reclami al collegio provvede la sezione civile, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'incolpato.

### Art. 69.

(R. decreto 19 marzo 1922, n. 1473, art. 61).

Nel repertorio prescritto dall'art. 178 della legge sull'ordinamento giudiziario, oltre tutte le annotazioni altrimenti richieste, dovranno essere giornalmente iscritti dall'ufficiale giudiziario tutti gli atti eseguiti nonchè tutte le commissioni ricevute inerenti all'esercizio del proprio ministero, tanto per le materie civili come per le penali.

Quando non sia possibile iscrivere un atto a repertorio prima dell'esecuzione, la iscrizione verrà fatta nel giorno stesso in cui l'atto fu eseguito o appena l'ufficiale giudiziario sia rientrato in residenza, facendosi del motivo del ritardo annotazione nella colonna delle osservazioni.

Fermo il disposto dell'art. 458 della tariffa civile circa la sorveglianza sui repertori, la vigilanza del pretore, del procuratore del Re e del procuratore generale sarà esercitata con ispezioni mensili da attestarsi con apposizione del visto sui repertori medesimi.

L'ufficiale giudiziario, senza obbligo della domanda di cui all'art. 50 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, può prendere visione dei propri repertori già depositati in cancelleria, o richiedere al cancelliere notizia relativa ai medesimi se egli non si trovi più nella sede.

### Art. 70.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 34; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 62; R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775, art. 5; Codice di commercio, articoli 303 e 306; tariffa civile, allegato n. 2, art. 256).

Gli ufficiali giudiziari, dopo avere iscritti gli atti a repertorio ai termini dell'art. 68, dovranno contemporaneamente presentare il repertorio e gli atti al cancelliere o ad altro funzionario di cancelleria da questo espressamente delegato, il quale apporrà sull'originale e sulla copia il visto con la firma.

Degli atti da notificarsi a più persone, o da affiggersi, e dei quali, a norma del Codice di procedura civile, possono spedirsi copie dagli ufficiali giudiziari, questi presenteranno al cancelliere, insieme con l'originale dell'atto, le copie destinate alla notificazione od alla affissione, ed il cancelliere verificherà se il numero di esse corrisponda a quello richiesto, ed apporrà su ciascuna copia il proprio visto, che ripeterà sull'originale, nel quale specificherà il numero delle copie vistate.

Quando non sia possibile iscrivere gli atti nel repertorio prima della loro esecuzione, per l'urgenza o per l'eccessivo simultaneo numero di essi, in via eccezionale, la vidimazione dell'originale, o delle copie conformi destinate ad essere conservate in ufficio a norma delle vigenti disposizioni, e l'iscrizione verranno fatte posteriormente, ma in un termine non superiore a giorni cinque successivi a quello dell'esecuzione stessa. Del motivo del ritardo sarà presa nota nella colonna osservazioni del repertorio.

Negli uffici giudiziari di maggiore importanza la suddetta tardiva iscrizione può essere, temporaneamente o permanentemente, autorizzata, qualora concorrano gravi ed eccezionali ragioni, per determinate specie di atti, con decreto motivato del primo presidente della Corte, o del presidente della sezione distaccata di Corte d'appello, da annotarsi nella colonna stessa delle osservazioni.

Le contravvenzioni al disposto del presente articolo, delle quali siansi resi colpevoli gli ufficiali giudiziari, saranno punite ai termini dell'art. 68.

## Capo VII.

*Notificazione degli atti giudiziari per mezzo della posta.*

### Art. 71.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 22; R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, art. 1).

Nei procedimenti in materia civile e commerciale l'ufficiale giudiziario è autorizzato a valersi del servizio postale per la notificazione degli atti, quando la parte non chieda che la notificazione sia da lui eseguita personalmente.

La notificazione per mezzo della posta può essere eseguita anche nell'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'art. 385 del Codice di procedura civile.

### Art. 72.

(R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, art. 2).

La notificazione degli atti e la consegna delle copie in materia penale possono egualmente essere eseguite dall'ufficiale giudiziario per mezzo del servizio postale, salvo che l'autorità giudiziaria disponga, o la parte richieda, che la notificazione o la consegna sia eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario.

### Art. 73.

(R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, art. 3).

L'ufficiale giudiziario, addetto all'autorità giudiziaria competente per il procedimento, è autorizzato a notificare, per mezzo della posta, atti del suo ministero anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'autorità stessa quando la parte ne faccia richiesta.

### Art. 74.

(R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, art. 4).

L'ufficiale giudiziario provvede alla spedizione dell'atto per posta non oltre il giorno seguente a quello in cui gliene sia stata fatta consegna. A piedi dell'originale e della copia dell'atto appone e sottoscrive la dichiarazione che l'atto è notificato per mezzo del servizio postale, con la menzione del luogo e della data della spedizione. Presenta all'ufficiale postale la copia in busta chiusa salvo che l'autorità giudiziaria o la parte autorizzino l'invio in busta aperta. Sulla busta, conforme all'allegato n. 4 al presente ordinamento devono essere scritte le usuali indicazioni del nome, cognome e residenza e dimora del destinatario, con le particolarità atte ad agevolarne la ricerca. L'ufficiale giudiziario vi appone inoltre il numero del repertorio, la propria sottoscrizione ed il sigillo.

### Art. 75.

(R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, art. 5).

La spedizione ha luogo nelle forme stabilite per i pieghi raccomandati con ricevuta di ritorno; la restituzione di questa è effettuata in raccomandazione. Le tasse postali dovute, comprese quelle per la ricevuta di ritorno, sono corrisposte all'ufficio postale di partenza, all'atto della presentazione di ciascun piego, e sono convertite in francobolli da applicarsi sulla busta del piego stesso.

La ricevuta di ritorno sarà riempita dall'ufficiale giudiziario con le indicazioni richieste secondo lo speciale modello

stabilito dall'amministrazione postale, con l'aggiunta dell'indicazione del numero del repertorio dell'ufficiale giudiziario.

La ricevuta di spedizione della raccomandata è conservata dall'ufficiale giudiziario e annotata nel repertorio, dove pure è annotata la ricevuta di ritorno. Questa è consegnata al cancelliere o al segretario addetto all'autorità giudiziaria, ovvero alla parte richiedente insieme con l'originale dell'atto, al quale deve rimanere unita.

La parte potrà, tuttavia, anche prima del ritorno della ricevuta, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o la chiamata della causa in udienza nei giudizi innanzi al pretore e per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione; ma la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegata agli atti la ricevuta di ritorno, salvo che il convenuto si costituisca.

La ricevuta di ritorno è esente dalle tasse di bollo e registro.

Art. 76.

(R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, art. 6).

La ricevuta di ritorno fa prova dell'eseguita notificazione ai sensi dell'art. 1317 del Codice civile.

I termini, che decorrono da una notificazione eseguita per posta, si computano dalla data della consegna del piego, risultante dalla ricevuta di ritorno, e, se la data non risulti, dal bollo apposto sulla ricevuta medesima dall'ufficio postale che la restituisce.

Art. 77.

(R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, art. 7).

L'agente o l'ufficiale postale consegna il piego al destinatario in persona. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purchè il consegnatario sia persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni. La ricevuta di ritorno è sottoscritta dalla persona alla quale è consegnato il piego; qualora questa non sappia o non possa sottoscrivere, l'agente o l'ufficiale postale ne indica sulla ricevuta il nome e cognome e, qualora si tratti di persona diversa dal destinatario, anche la qualità.

Art. 78.

(R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, art. 8).

Nel caso che il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna rifiutino di firmare la ricevuta di ritorno, se ne farà menzione sulla ricevuta stessa.

Se rifiutino di firmare il registro di consegna modello 20-*A*, ciò che equivale a rifiutare il piego, questo è depositato all'ufficio postale, dopo che l'agente, o l'ufficiale postale, ne avrà lasciato avviso presso il destinatario. Di ciò è ugualmente fatta menzione sulla ricevuta di ritorno, che è subito recapitata al mittente.

Nei casi suddetti la notificazione si ha come eseguita.

Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è in deposito presso l'ufficio postale, senza che il destinatario ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente con l'annotazione: « rifiutato dal destinatario ».

Art. 79.

(R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, art. 9).

Nel caso di cambiamento di domicilio o di residenza del destinatario, l'agente o l'ufficiale postale scrive, a tergo della busta del piego, l'indicazione del nuovo recapito quando questo sia a sua cognizione.

Se il destinatario sia irreperibile, viene fatta a tergo della busta analoga annotazione.

Nell'uno o nell'altro caso il piego è, a corso di posta, restituito al mittente con le formalità stabilite dalle istruzioni postali.

L'ufficiale giudiziario, ricevuto di ritorno il piego, è autorizzato, quando manchi la indicazione del nuovo recapito, ad inviare al sindaco del Comune, agli effetti degli articoli 111 e 114 del Codice di procedura penale, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la copia dell'atto, stendendone relazione sull'originale e sulla copia dell'atto stesso.

Art. 80.

(R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, art. 10).

Alla spedizione, al trasporto e alla consegna dei pieghi contenenti gli atti giudiziari di cui al presente ordinamento sono estese le disposizioni dell'art. 4 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120.

Per ogni piego smarrito l'amministrazione postale paga la indennità fissa di L. 15 all'ufficiale giudiziario mittente, il quale dovrà corrisponderla alla parte, che richiese la notificazione dell'atto, facendosene dare ricevuta.

Quando la notificazione sia stata richiesta dalla autorità giudiziaria, la somma di L. 15, detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, è versata all'Erario dello Stato.

Lo smarrimento della ricevuta di ritorno non dà diritto ad alcuna indennità. L'amministrazione postale è però tenuta a rilasciarne, senza spesa, un duplicato contenente le indicazioni prescritte dagli articoli precedenti ed a farlo avere al mittente nel più breve tempo possibile.

Art. 81.

(R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, art. 10; R decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, art. 11).

Quando le notificazioni degli atti in materia civile sono eseguite per mezzo del servizio postale, all'ufficio giudiziario spettano i relativi diritti stabiliti dalla tariffa civile. In luogo dell'indennità di trasferta, spetta ad essi il rimborso delle spese postali oltre il diritto fisso di L. 2, non computabile nel minimo dei proventi.

Nulla è innovato circa i diritti spettanti all'ufficiale giudiziario a norma della vigente tariffa penale, quando per la notificazione degli atti in materia penale si vale del servizio postale.

Le spese relative sono a suo carico.

Nella ipotesi preveduta dall'art. 73, in luogo dell'indennità di trasferta, compete all'ufficiale giudiziario il diritto fisso nella misura indicata nella prima parte del presente articolo.

Sono in ogni caso a carico dell'ufficiale giudiziario le spese per la fornitura delle buste prescritte per la notificazione a norma dell'art. 74.

Art. 82.

(R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, art. 12).

Quando la parte che chiede la notificazione dell'atto sia ammessa al gratuito patrocinio, l'Erario dello Stato, in luogo dell'indennità di trasferta, anticipa all'ufficiale giudiziario l'importo delle spese postali.

Art. 83.

(R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, art. 13).

Per la notificazione degli atti giudiziari per mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme

degli articoli precedenti si estendono all'usciere presso l'ufficio di conciliazione in quanto siano applicabili.

Art. 84.

(R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, art. 73; R. decreto 21 ottobre, 1923, n. 2393, art. 14).

Le notificazioni per i tribunali delle acque pubbliche si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione.

Esse possono essere fatte anche per mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

L'ufficiale giudiziario, o l'usciere, deve attestare sulla copia che spedisce, la conformità della stessa all'originale, ed allegare a questo la ricevuta di ritorno.

In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta.

La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda. Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.

CAPO VIII.

*Commessi degli ufficiali giudiziari.*

Art. 85.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 18).

Gli ufficiali giudiziari, sotto la loro responsabilità, potranno avvalersi, per i lavori interni dell'ufficio e per l'assistenza alle udienze civili e penali delle Preture, dei Tribunali e delle Corti, comprese le Corti di assise, dell'opera di commessi espressamente a ciò autorizzati dal presidente del Collegio giudiziario, al quale sono addetti, e quelli delle Preture dal presidente del Tribunale. I commessi, previa autorizzazione presidenziale avuta come innanzi, potranno anche essere incaricati della notificazione di tutti gli atti civili e penali, rimanendo ferma la responsabilità dell'ufficiale giudiziario.

I detti commessi non acquisteranno alcun titolo per essere nominati ufficiali giudiziari, nè potranno ottenere indennità o sussidi a carico dello Stato, salvo quanto dispone l'art. 5 n. 5 del presente ordinamento circa il tirocinio.

Art. 86.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 41).

Il presidente del Tribunale o della Corte, cui sia stata fatta istanza dagli ufficiali giudiziari per essere autorizzati a valersi di commessi ai sensi dell'articolo 85, dovrà tener presente, oltre i requisiti di capacità, di moralità e di compatibilità delle persone designate, anche la congruità dell'assegno che viene proposto.

Il presidente deve accertarsi in particolar modo se le persone proposte abbiano in precedenza esercitate le funzioni di commesso e chiedere informazioni sul modo come le abbiano esercitate.

Il commesso è nominato nell'interesse dell'ufficiale giudiziario che ne ha fatto richiesta, e il compenso a lui assegnato col decreto presidenziale non è prelevato dai proventi, ma resta ad esclusivo carico dell'ufficiale giudiziario.

Negli uffici dove siano due o più ufficiali giudiziari, questi potranno accordarsi per la richiesta delle nomine di uno o più commessi nell'interesse comune.

Art. 87.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 18; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art 42).

Gli atti che vengono compiuti dai commessi debitamente autorizzati, sono fatti a nome dell'ufficiale giudiziario, il quale dovrà apporvi il visto e sottoscriverli prima della notificazione, e debbono altresì portare l'indicazione del nome e cognome e la firma del commesso.

Nell'originale, l'ufficiale giudiziario deve controfirmare anche la relazione di notificazione fatta dal commesso, previo accertamento della regolarità formale della stessa.

Art. 88.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 43).

Le autorizzazioni concesse ai commessi degli ufficiali giudiziari a norma dell'articolo 85, possono con decreto presidenziale essere revocate a richiesta dell'ufficiale giudiziario o di ufficio.

Quando la revoca importi privazione completa dell'ufficio, sarà previamente sentito il pubblico ministero.

Tanto il decreto di autorizzazione, quanto quello di revoca dei commessi degli ufficiali giudiziari, saranno affissi nell'albo pretorio dell'ufficio.

Parimenti deve essere comunicata al presidente e resa pubblica nel modo suindicato la cessazione dal servizio avvenuta per qualsiasi altra causa.

Art. 89.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n 1473, art. 44).

I provvedimenti presidenziali relativi alla nomina ed alla revoca dei commessi degli ufficiali giudiziari sono insindacabili.

I decreti relativi ai commessi sono rilasciati per copia e senza spesa, tranne quella di bollo, all'ufficiale giudiziario che li ha provocati.

CAPO IX.

*Applicazioni e supplenze.*

Art. 90.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 11).

All'ufficio in cui presta servizio un solo ufficiale giudiziario, in caso di mancanza di esso, può essere applicato un ufficiale giudiziario di altro ufficio viciniore.

L'applicazione è disposta con decreto del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.

L'applicazione presso la Corte di cassazione del Regno è disposta dal primo presidente di questa, sentito il procuratore generale.

Art. 91.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 37).

Nel caso di vacanza di un posto di ufficiale giudiziario, qualora il primo presidente della Corte di appello non possa provvedere per le esigenze di servizio alla vacanza stessa nei modi indicati dall'art. precedente, sceglierà nell'elenco, compilato a norma dell'art. 21 del R. decreto 4 febbraio 1912, n. 1086, chi, in attesa della nomina del titolare, debba farne le veci. In mancanza di abilitati, sarà chiamato a fare le veci dell'ufficiale giudiziario l'usciere di conciliazione o il primo dei vincitori del concorso ad ufficiale giudiziario in attesa di nomina nel distretto.

Art. 92.

(Legge 19 marzo 1911, n. 201, art. 10; Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 11; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 38).

Nel caso d'impedimento temporaneo degli ufficiali giudiziari presso le Corti, i Tribunali e le Preture, i presidenti e i pretori possono avvalersi dell'opera degli ufficiali giudiziari addetti ad altri uffici della medesima sede, richiedendone la designazione, con specificata indicazione dei motivi, al capo dell'ufficio presso il quale è addetto l'ufficiale giudiziario della cui opera intendono di valersi. In tal caso l'ufficiale designato percepisce i diritti inerenti agli atti che compie.

In qualsiasi caso di urgenza e nell'impossibilità di avere un ufficiale giudiziario, possono valersi dell'opera di un commesso in servizio degli ufficiali giudiziari della medesima sede, ed, in mancanza, dell'usciere del conciliatore.

In tal caso i commessi degli ufficiali giudiziari e gli uscieri di conciliazione percepiscono i diritti inerenti agli atti che compiono.

In materia penale l'autorità giudiziaria può, nei casi sopra detti, valersi anche degli agenti di polizia giudiziaria.

E' vietata qualsiasi altra applicazione degli ufficiali giudiziari da uno ad altro ufficio.

Art. 93.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 39).

Nelle Corti di assise che funzionano in luogo che non sia sede di Corte di appello, il servizio è disimpegnato dagli ufficiali giudiziari addetti al Tribunale, designati dal presidente del Tribunale medesimo, o dai loro commessi espressamente autorizzati a norma dell'art. 85.

In tal caso, agli ufficiali giudiziari designati competono gli stessi diritti che spetterebbero a quelli della Corte di appello.

Art. 94.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, art. 20).

Nelle sedi distaccate di pretura le funzioni di ufficiale giudiziario saranno adempiute dal messo dell'ufficio di conciliazione o dal messo comunale delegato dal sindaco del Comune, in cui è la sede periodica di giustizia; l'uno e l'altro possono avvalersi dei messi all'uopo delegati dai sindaci dei Comuni appartenenti alla circoscrizione della sede predetta.

Ove concorrano speciali motivi, il messo dell'ufficio di conciliazione del Comune in cui è la sede periodica, o il messo comunale, verranno sostituiti, con provvedimento del pretore, dall'ufficiale giudiziario della pretura.

Art. 95.

(R. decreto 6 dicembre 1863, n. 2626, art. 176).

In materia penale, ed in caso di necessità, i procuratori generali presso le Corti d'appello hanno facoltà di ordinare che gli ufficiali giudiziari si trasferiscano ad esercitare le loro funzioni in qualsiasi luogo del distretto della Corte di appello.

## Capo X.

## *Liquidazione e pagamento delle indennità supplementari e delle percentuali sulle somme ricuperate.*

### Sezione I. — *Indennità supplementari.*

Art. 96.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 67).

Per la liquidazione delle indennità supplementari, gli ufficiali giudiziari, nei primi cinque giorni di ogni mese, presenteranno al cancelliere uno stato relativo ai proventi percetti nel mese precedente, e nel quale dovranno essere tenuti distinti l'ammontare delle indennità di trasferta, l'ammontare dei diritti di chiamata di causa, e quello degli altri proventi menzionati nell'articolo 1, n. 1.

Il cancelliere, controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai repertori, ed accertatosi della regolare tenuta dei medesimi, apporrà su questi ultimi, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la propria firma munita dell'impronta del sigillo dell'ufficio, ed apporrà il proprio visto, per conformità, sullo stato.

I dati risultanti dallo stato saranno, a cura del cancelliere, trascritti in un « registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari » conforme al modulo prescritto dal Ministero della giustizia e quindi i presidenti dei Collegi ed i pretori in base alle risultanze del registro e dello stato dei proventi, nonchè dello stato prescritto dall'art. 98, procederanno, avuto riguardo al numero degli anni di servizio effettivo degli aventi diritto ed alle variazioni di carriera, alla liquidazione delle indennità supplementari eventualmente dovute a ciascuno, tenendo conto anche delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti.

In caso di trasferimento o di applicazione, l'indennità sarà liquidata per l'intero mese dal presidente o dal pretore, al cui ufficio l'ufficiale giudiziario trovasi addetto.

All'uopo il presidente o il pretore richiederà all'ufficio, dal quale l'ufficiale giudiziario proviene, gli occorrenti dati calcolabili ai fini della liquidazione

Art. 97.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 68).

Entro il mese di gennaio di ogni anno, i pretori trasmetteranno al presidente del Tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari ai quali nell'anno precedente siano state concesse indennità supplementari, segnando, per ciascuno, la somma complessivamente liquidata nell'anno.

In base a tali elenchi, i presidenti dei Tribunali faranno compilare uno stato nominativo riassuntivo per gli ufficiali giudiziari del proprio circondario, compresi quelli addetti al Tribunale, e lo trasmetteranno al primo presidente della Corte di appello, il quale, a sua volta, farà compilare un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo invierà al Ministero non oltre il 28 febbraio.

Nello stesso termine il primo presidente della Corte di cassazione del Regno trasmetterà al Ministero l'elenco degli ufficiali giudiziari dipendenti, ai quali siano state concesse indennità supplementari nell'anno precedente.

Art. 98.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 69).

In ogni ufficio di cancelleria dovrà essere conservato uno stato della carriera di ciascuno degli ufficiali giudiziari ivi addetti; a cura del cancelliere vi dovranno essere annotate tutte le successive variazioni di carriera, ed all'uopo, non appena tali variazioni si verifichino, il Ministero della giustizia e i primi presidenti delle Corti di appello ne daranno di volta in volta notizia agli uffici interessati. In caso di trasferimento o di applicazione ad altro ufficio, lo stato di carriera dell'ufficiale giudiziario, trasferito o applicato, sarà immediatamente trasmesso alla cancelleria dell'ufficio, al quale questi sia stato destinato.

Art. 99.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 70).

Ai mandati per il pagamento delle indennità supplementari è applicabile la prescrizione biennale stabilita dalla legge 9 marzo 1871, n. 102.

SEZIONE II. — *Percentuali sulle somme ricuperate.*

Art. 100.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 473, art. 71).

La percentuale del 10% sui crediti recuperati dall'Erario dello Stato sui campioni civili e penali sarà liquidata, previa detrazione delle somme spettanti ai terzi, con le stesse norme relative al decimo spettante ai cancellieri ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1895, n. 556.

I ricevitori del registro liquideranno cumulativamente lo ammontare complessivo della percentuale spettante agli ufficiali giudiziari e del decimo dovuto ai cancellieri, e invieranno l'ammontare complessivo a questi ultimi, i quali consegneranno la quota di spettanza degli ufficiali giudiziari ai singoli aventi diritto, o, in caso di comunione, a quello tra loro designato per le operazioni di prelevamento e di riparto, facendosi rilasciare quietanza debitamente bollata, e si accerteranno della relativa inscrizione a repertorio.

Art. 101.

(R. decreto 19 ottobre 1922, 1473, art. 72).

La percentuale dei crediti recuperati sui campioni amministrativi sarà liquidata a favore degli ufficiali giudiziari, per quanto riguarda i procedimenti davanti alle giurisdizioni amministrative, sui recuperi delle spese che sono prenotate a debito secondo le norme del regolamento approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 640, e, per quanto riguarda i giudizi innanzi alla Corte dei conti, sui recuperi delle spese da ripetersi ai sensi del R. decreto 5 settembre 1909, n. 776, e che risultino prenotate negli appositi campioni esistenti presso gli uffici del registro.

Gli agenti che avranno proceduto ai ricuperi rimetteranno l'ammontare della percentuale agli ufficiali giudiziari ai quali sia dovuta, insieme con l'ammontare degli altri diritti spettanti ai medesimi per il tramite del cancelliere, il quale, effettuandone la consegna agli aventi diritto, si accerterà della iscrizione delle somme a repertorio.

L'ammontare della percentuale dovrà essere indicato distintamente dalla somma degli altri diritti.

Art. 102.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 73).

Salvo quanto è disposto nell'articolo 119, per gli ufficiali giudiziari in aspettativa, la percentuale di cui all'art. 100, spetterà a quegli ufficiali giudiziari che, al momento della ripartizione, si trovino addetti all'ufficio, a cura del quale il recupero venne eseguito.

L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio a norma dell'art. 90, avrà diritto, a titolo di percentuale sui crediti recuperati, soltanto alla somma di spettanza dell'ufficio, nel quale egli presti effettivo servizio.

CAPO XI.

*Cassa unica e comunione dei proventi.*

Art. 103.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 16).

Nelle città sedi di più preture, agli effetti della comunione dei proventi, potrà stabilirsi una cassa unica, qualora gli ufficiali giudiziari di tali preture lo deliberino a maggioranza di due terzi.

Nelle suddette città e negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari i proventi di tutti gli atti, prelevato un terzo per l'ufficiale giudiziario che li ha compiuti, devono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra gli ufficiali giudiziari stessi.

Tra i proventi non sono comprese, se non limitatamente a due quinti, le indennità di trasferta, le quali rimangono, per gli altri tre quinti, a favore dell'ufficiale giudiziario che ha compiuto gli atti.

I diritti per le chiamate di causa, i diritti recuperati e la percentuale di cui all'art. 1, n. 2 del presente ordinamento sono posti in comunione e ripartiti in quote uguali.

La misura delle singole quote può essere diversa, purchè ciò sia stato deliberato nel dicembre dell'anno precedente, ad unanimità, dagli ufficiali giudiziari interessati, con apposito verbale da depositarsi in cancelleria.

Le operazioni di prelevamento e di riparto si effettueranno a cura dell'ufficiale giudiziario scelto dagli interessati, salvo ricorso, in caso di dissenso o di reclamo, al capo del Collegio od al pretore.

Art. 104.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 74).

Agli effetti della comunione dei proventi ai sensi della prima parte dell'articolo 103, qualora gli ufficiali giudiziari delle preture, comprese quelle urbane, intendano stabilire la cassa unica, la stessa non potrà essere deliberata per una durata minore di un anno.

Nella relativa deliberazione, da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, dovranno fissarsi le norme necessarie per il funzionamento della cassa, tanto nei riguardi dei singoli partecipanti, quanto nei riguardi del servizio.

Art. 105.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 75).

In caso di comunione dei proventi, gli interessati nel dicembre di ogni anno, con apposita deliberazione, da depositarsi in cancelleria, designeranno l'ufficiale giudiziario che nell'anno successivo dovrà procedere alle operazioni di prelevamento e di riparto.

L'incaricato, alla fine di ogni mese, detratte dai proventi le somme che vadano prelevate a norma delle vigenti disposizioni, sulla base dei repertori dei singoli ufficiali giudiziari, determina l'ammontare delle quote riservate a ciascuno di essi e procede alle operazioni di riparto e conguaglio delle somme residue, secondo le norme stabilite dall'articolo 103, tenendo conto dei diritti riscossi, compresi quelli di urgenza, per gli atti eseguiti durante il mese, e delle somme recuperate, e comprendendo tra i partecipanti al riparto anche gli assenti per regolare congedo.

Delle operazioni di riparto è redatto verbale, che viene firmato dagli interessati, salvo a costoro il diritto di reclamo.

Il verbale dovrà essere presentato e depositato in cancelleria, insieme con una copia da restituirsi per ricevuta all'incaricato delle operazioni.

Il ricorso, in caso di dissenso o di reclamo, al capo del Collegio o al pretore, è proponibile non oltre il decimo giorno dal deposito del verbale in cancelleria.

Art. 106.

(Legge 24 marzo 1921, 298, art. 15).

L'ufficiale giudiziario che sottragga ai colleghi, in tutto o in parte, i diritti che per legge deve mettere in comunione, o, con riduzione degli emolumenti, faccia loro illecita concorrenza, è punito, in via disciplinare, con la sospensione, salvo le sanzioni penali.

## Capo XII.

### *Contributo personale alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.*

### Art. 107.

(R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 775, art. 1).

A partire del 1° gennaio 1924, i contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza per le loro pensioni saranno prelevati dai ricevitori del registro: sui diritti spettanti agli ufficiali giudiziari sulle spese di giustizia recuperate, inscritte nei campioni civili, penali ed amministrativi; sulla percentuale del dieci per cento dei crediti inscritti sui campioni medesimi, e sulle indennità supplementari pagate dallo Stato per raggiungere i minimi dei proventi garantiti per le varie categorie, a norma dell'art. 1 del presente ordinamento.

Qualora le somme da prelevarsi sui diritti, sulle percentuali e sulle indennità supplementari anzidette risultassero insufficienti o manchevoli, gli ufficiali giudiziari dovranno versare al ricevitore del registro la differenza od anche l'intera quota del loro contributo personale.

In caso di mancato versamento, dopo diffida con assegnazione di un congruo termine, l'ufficiale giudiziario in istato di morosità potrà essere ammonito e ripreso disciplinarmente e, se persista o ricada abitualmente nella morosità, potrà essere tramutato ad altra sede o sospeso dalle sue funzioni.

I pretori ed i rappresentanti del pubblico ministero vigileranno affinchè gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo ed applicheranno o promuoveranno i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.

### Art. 108.

(R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775, art. 2).

Agli effetti delle trattenute da eseguirsi dagli uffici del registro, i capi degli uffici giudiziari, nell'emettere alla fine di ogni mese i mandati di pagamento per indennità supplementari a favore di ufficiali giudiziari, vi apporranno l'avvertenza che, sull'importo dei mandati stessi, dovrà essere prelevata la eventuale somma sino allora dovuta per contributi alla Cassa di previdenza.

Alla fine di ogni bimestre le cancellerie giudiziarie dovranno inoltre compilare due esemplari di elenchi riassuntivi, nei quali saranno specificatamente indicati per ciascun ufficiale giudiziario ad esse addetto:

*a*) le somme percepite o da percepirsi pel bimestre decorso per indennità supplementari, per indennità di trasferta e per diritti di chiamata di causa in udienza, nonchè per crediti ricuperati dall'Erario inscritti nei campioni civili, penali ed amministrativi e per la percentuale del dieci per cento dei crediti stessi;

*b*) il contributo dovuto per il bimestre decorso alla Cassa di previdenza;

*c*) le trattenute già eseguite entro il bimestre medesimo;

*d*) i contributi volontari versati, di cui all'art. 111 del presente ordinamento;

*e*) la rimanenza del debito di contributo per il bimestre decorso e per il bimestre o l'annata precedente e di altri debiti verso lo Stato.

In tali elenchi, firmati dal cancelliere e vistati dal capo dell'ufficio giudiziario, sarà anche apposta l'avvertenza che, sui mandati eventualmente da pagarsi dai ricevitori del registro, dovrà essere prelevata la rimanenza dei debiti anzidetta.

Degli elenchi stessi, non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo a quello cui si riferiscono, un esemplare verrà trasmesso al ricevitore del registro ed un altro alla Intendenza di finanza.

### Art. 109.

(R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775, art. 3).

I ricevitori del registro procederanno:

*a*) ogni quindici giorni ai pagamenti dei diritti e della percentuale per i ricuperi dei crediti dell'Erario inscritti nei campioni amministrativi, su presentazione da parte degli ufficiali delle relative richieste sulle quali dovranno essere indicate le somme ricuperate;

*b*) alla fine di ogni mese ai pagamenti delle indennità supplementari;

*c*) alla fine di ogni bimestre ai pagamenti dei diritti e della percentuale per i ricuperi dei crediti dell'Erario inscritti nei campioni civili e penali.

Su ciascun pagamento, salvo il disposto dell'art. 113, tratterranno l'intero importo del debito sino allora risultante a carico degli ufficiali giudiziari sia per contributo personale verso la Cassa di previdenza, sia per altra causa verso lo Stato, rilasciandone ricevute; e di ciascun pagamento e di ciascuna trattenuta daranno avviso alle competenti cancellerie, le quali ne prenderanno nota e si assicureranno della iscrizione nel repertorio delle somme pagate.

Sarà, poi, loro cura, alla fine di ogni bimestre, di versare alle sezioni di Regia tesoreria, mediante vaglia di servizio, i contributi riscossi, e lo trasmetteranno, in unione alle distinte nominative compilate per ogni singolo inscritto, alla Intendenza di finanza, la quale, dopo di aver compiuto gli opportuni controlli, vi apporrà il visto e invierà vaglia e distinte alla sezione di Regia tesoreria.

### Art. 110.

(R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775, art. 4).

L'importo dei proventi negli uffici, ai quali è addetto un solo ufficiale giudiziario, è desunto dai repertori, e in quelli, ai quali ne è addetto un maggior numero, dai verbali di riparto di cui è menzione nell'art. 105 del presente ordinamento, tenendo conto, peraltro, anche del terzo riservato ai sensi dell'art. 103.

Nell'uno e nell'altro caso l'indennità di trasferta deve essere calcolata per intero e devono essere detratti gli assegni e i sussidi di cui all'art. 177 della tariffa penale.

Per gli ufficiali giudiziari che siansi trovati fuori servizio per qualsiasi causa, i contributi si liquidano sui minimi stabiliti dei proventi.

Nel caso di aspettativa per infermità, i contributi verranno liquidati e trattenuti sull'assegno di aspettativa, di cui all'art. 119.

### Art. 111.

(R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775, art. 6).

Il versamento del contributo volontario, nei limiti di cui all'art. 32 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sarà effettuato all'ufficio del registro prima della fine di ogni bimestre, dandosene avviso alla cancelleria.

Alla fine dell'anno gli ufficiali giudiziari, che abbiano versato contributi volontari, daranno comunicazione diretta del relativo importo alla direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse.

Art. 112.

(R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775, art. 7).

Nel caso di trasferimento d'un ufficiale giudiziario la cancelleria dell'autorità giudiziaria cui era addetto, invierà alla cancelleria di quella cui è destinato, un prospetto con le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), dell'art. 108 del presente ordinamento, anche per quanto riguarda il bimestre in corso.

Art. 113.

(R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775, art. 8).

I contributi alla Cassa di previdenza e i debiti per altra causa verso lo Stato, non pagati nel 1923 e nel periodo dal 1° gennaio 1924 fino all'attuazione del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775, saranno soddisfatti o con versamenti volontari ovvero mediante trattenute rateali in misura eguale per ogni bimestre, con le modalità stabilite dai precedenti articoli, sicchè l'intero ammontare di passività venga estinto entro il 31 dicembre 1924.

Art. 114.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 66).

Nello stato di servizio, che, a norma delle disposizioni del titolo IV del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, va allegato alle domande pel conseguimento di assegni a carico della Cassa di previdenza, dovrà essere indicato se nel momento della cessazione dal servizio dell'ufficiale giudiziario fossero state già compiute, nei riguardi del medesimo, operazioni di cessione dell'assegno fisso, prima della sua soppressione, e, se del caso, dovranno essere specificati i dati relativi.

CAPO XIII.

*Esenzioni ed incompatibilità.*

Art. 115.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, artoli 19 e 20).

Gli ufficiali giudiziari sono esenti da qualunque servizio pubblico, estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare. Non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, nè occupare altri pubblici impieghi od uffici amministrativi, ad eccezione di quello di consigliere comunale o provinciale, d'amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza ,o di enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti.

Non possono nemmeno esercitare la mercatura od altra professione qualunque.

Art. 116.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 49; R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, art. 65).

L'ufficiale giudiziario non può essere addetto a quegli uffici presso i quali esercitino il patrocinio legale, la magistratura o le funzioni di cancelliere o segretario giudiziario parenti sino al secondo grado od affini di primo grado, nè può essere destinato in un ufficio del luogo ove avesse, sino a cinque anni prima, esercitato la mercatura o dove la esercitino i genitori o la moglie.

Questa disposizione non si applica a coloro che erano in servizio all'attuazione del regolamento approvato con R. decreto 4 febbraio 1912, n. 1086.

CAPO XIV.

*Anzianità di servizio, aspettative, collocamento a riposo e dispensa dal servizio.*

SEZIONE I. — *Anzianità di servizio ed aspettative.*

Art. 117.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 76).

Nell'anzianità di servizio e di grado non sono computati:

1° il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia;

2° quello trascorso in istato di sospensione dalle funzioni a causa di procedimento penale terminato con sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, e negli altri casi limitatamente a quello della sospensione inflitta come pena disciplinare;

3° quella delle pena inflitta con sentenza passata in giudicato;

4° quello trascorso in istato di sospensione applicata come pena disciplinare;

5° quello trascorso dal giorno in cui l'ufficiale giudiziario abbia perduto in qualsiasi modo tale qualità sino a quello dal quale decorre la riammissione in servizio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute è computato per metà.

Art. 118.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 12 u. p.; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 77).

Gli ufficiali giudiziari sono collocati in aspettativa con decreto del primo presidente della Corte di cassazione del Regno, o del primo presidente della Corte di appello dal quale dipendono, su conforme parere della Commissione distrettuale di cui all'art. 39.

L'aspettativa per infermità non potrà continuare al di là di due anni; quella per motivi di famiglia non potrà eccedere la durata di un anno.

I decreti relativi saranno pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Contro il decreto del primo presidente è ammesso il ricorso al Ministero della giustizia nel termine di giorni 20 dalla data della pubblicazione, sul bollettino, del decreto stesso.

Art. 119.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 2; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 78).

Le spettanze degli ufficiali giudiziari in aspettativa per infermità saranno liquidate nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato.

Negli uffici ai quali sia addetto un solo ufficiale giudiziario esse saranno dovute sulle indennità supplementari. Negli uffici, ai quali siano addetti due o più ufficiali giudiziari, esse saranno dovute sulla percentuale e sulla quota dei proventi, detratte le spese, eventualmente integrati dalle indennità supplementari, che, secondo le norme della ripartizione, sarà di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, compreso nel numero di essi l'ufficiale giudiziario in aspettativa.

SEZIONE II. — *Collocamento a riposo e dispensa dal servizio.*

Art. 120.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, articoli 12 u. p. e 13; R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 652, articoli 1 e 2).

Gli ufficiali giudiziari che, all'entrata in vigore del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 652, abbiano superato l'età di 70 anni, sono collocati a riposo.

Successivamente i collocamenti a riposo degli ultra settantenni, a cominciare dai più anziani di età, non potranno superare il numero dei pensionati, collocati a riposo ai sensi del precedente capoverso, che decedono.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ufficiali giudiziari assunti in servizio dopo l'attuazione della legge 19 marzo 1911, n. 201, i quali sono senz'altro collocati a riposo quando abbiano compiuto i 70 anni di età.

All'ufficiale giudiziario collocato a riposo può essere attribuito il titolo onorifico del grado superiore.

Il collocamento a riposo è disposto con decreto Ministeriale.

### Art. 121.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 79).

Gli ufficiali giudiziari che chiedano di essere collocati a riposo, devono inoltrare istanza per via gerarchica al Ministero della giustizia.

Il primo presidente della Corte di appello, per gli ufficiali giudiziari destinati alla Corte medesima ed ai tribunali dipendenti, ed il procuratore generale presso la Corte di appello, per quelli assegnati alle preture del distretto, nel trasmettere tale domanda, esprimeranno il loro parere anche per l'attribuzione del titolo onorifico del grado superiore.

### Art. 122.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 80).

Il collocamento a riposo di ufficio, per limite di età, è disposto dal Ministro della giustizia, su proposta del primo presidente della Corte di cassazione del Regno, della Corte di appello o del procuratore generale presso la Corte di appello per gli ufficiali giudiziari rispettivamente dipendenti, in conformità di quanto è stabilito dall'articolo precedente.

### Art. 123.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 12; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 82).

Gli ufficiali giudiziari resisi inabili al servizio per condizioni di salute od incapacità e simili, sono dispensati dal servizio, con decreto del Ministro della giustizia su proposta del primo presidente della Corte o del procuratore generale, dal quale dipendono, previo parere della Commissione di cui all'art. 39, la quale inviterà l'interessato a dare a voce, o per iscritto, le sue giustificazioni.

Il Ministro della giustizia può disporre gli accertamenti sanitari che crederà del caso.

### Art. 124.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 13; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 81).

Gli ufficiali giudiziari, quando siano collocati a riposo, potranno ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le preture in luoghi non sede di Tribunale, a norma dell'art. 6, lettera *b*), e dell'art. 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283.

Per richiedere tale abilitazione essi dovranno uniformarsi alle norme fissate nella legge 7 luglio 1901, n. 283, e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 19 dicembre 1901, n. 547.

### Art. 125.

(R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 652, art. 2).

Agli ufficiali giudiziari collocati a riposo ed a quelli dispensati dal servizio a norma degli articoli precedenti, i quali non siano iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni, sarà corrisposto un assegno annuo vitalizio, uguale per tutti, nella misura di L. 4000, a decorrere dal giorno del loro collocamento a riposo.

Qualora i detti ufficiali giudiziari siano iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni e non vengano a conseguire la pensione annua di L. 6000, l'assegno vitalizio integrativo sarà uguale alla differenza necessaria a raggiungere tale massimo, ma il supplemento a carico dell'Erario non potrà, in nessun caso, superare le L. 4000.

L'assegno vitalizio, così nell'una come nell'altra ipotesi, sarà pagato dall'Erario dello Stato all'ufficio del registro locale a rate mensili maturate su mandati rilasciati dal pretore, dal presidente o dal primo presidente, alle cui dipendenze gli aventi diritto esercitavano le loro funzioni al momento del collocamento a riposo.

### Art. 126.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 96).

L'ufficiale giudiziario che, senza giustificato motivo, abbandoni il servizio o non ottemperi all'invito di riprenderlo subito, potrà essere dichiarato dimissionario con decreto del Ministro della giustizia, su conforme deliberazione della Commissione distrettuale, salvo sempre l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso che egli riassuma servizio dopo l'invito.

## Capo XV.

## *Disciplina.*

### Art. 127.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 250).

Gli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione del Regno sono posti sotto la sorveglianza del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte stessa.

I primi presidenti ed i procuratori generali delle Corti di appello hanno la sorveglianza sopra tutti gli ufficiali giudiziari del distretto della Corte.

Il presidente e il procuratore del Re hanno la sorveglianza sovra gli ufficiali giudiziari del tribunale.

I pretori hanno la sorveglianza sui rispettivi ufficiali giudiziari.

### Art. 128.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 180).

Gli ufficiali giudiziari non possono ricusare il loro ministero, quando ne siano richiesti, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione.

### Art. 129.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 24).

Le violazioni dei doveri di ufficio commesse dagli ufficiali giudiziari sono punite in via disciplinare.

### Art. 130.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 8; Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 26).

Ferme restando tutte le disposizioni contenute nell'ordinamento giudiziario e nella tariffa civile e penale, la facoltà di applicare le pene disciplinari è esercitata dalla stessa

Commissione distrettuale di cui all'art. 39 del presente ordinamento.

Per gli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione del Regno la suddetta facoltà è esercitata dalla Commissione istituita presso la stessa Corte di cassazione a norma del citato articolo.

Art. 131.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 32; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art 92)

L'ufficiale giudiziario, punito disciplinarmente, può ricorrere in via gerarchica al Ministro della giustizia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento, o, in mancanza di essa, dalla data della pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale.

In caso di sospensione, il Ministro, su domanda dell'interessato può, qualora lo creda, disporre che tale pena sia sospesa sino all'esito del ricorso inoltrato.

Art. 132.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 25).

Le pene disciplinari sono:

*a*) la riprensione;

*b*) l'ammenda;

*c*) la sospensione;

*d*) la destituzione.

Art. 133.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 85).

La riprensione può essere inflitta:

*a*) per negligenza e per lievi mancanze di servizio;

*b*) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi e dipendenti:

*c*) per irregolare condotta.

Art. 134.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 28; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 86).

La riprensione consiste nel contestare all'ufficiale giudiziario la mancanza commessa e il biasimo incorso e nell'avvertirlo di non più ricadervi.

La pena della riprensione può essere inflitta dal presidente della Commissione disciplinare nel caso in cui l'incolpato si sia presentato innanzi alla stessa per essere sentito, o per mezzo del magistrato, dal quale l'ufficiale giudiziario dipende, all'uopo delegato, previa intimazione all'incolpato di presentarsi per riceverla.

Della riprensione sarà redatto verbale da conservarsi nel fascicolo personale dell'ufficiale giudiziario, esistente presso la Corte.

Qualora l'incolpato non ottemperi alla intimazione di presentarsi sarà deferito alla Commissione la quale applicherà senz'altro la sospensione.

Art. 135.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 29; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, articoli 87 e 88).

L'ammenda può infliggersi nella misura da L. 10 a 200 nei casi di recidiva in lievi mancanze commesse dall'ufficiale giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni e nei casi e nella misura di cui agli articoli 181, 182 e 183 dell'ordinamento giudiziario.

Art. 136.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 88).

La pena dell'ammenda è pronunziata, in via disciplinare, con ordinanza della Corte o del Tribunale in Camera di Consiglio, o del pretore, sentito prima l'ufficiale giudiziario, quando la mancanza è rilevata dalla stessa autorità nell'esplicazione delle sue funzioni giudiziarie.

Negli altri casi la pena dell'ammenda è inflitta con decreto del primo presidente della Corte in conformità della deliberazione della Commissione di cui all'art. 39 del presente ordinamento.

Art. 137.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 29).

La sospensione importa la cessazione temporanea dall'esercizio delle funzioni e la privazione della indennità supplementare, proporzionatamente alla sua durata, che non potrà essere superiore a tre mesi.

Art. 138.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 89).

La sospensione può essere inflitta:

*a*) all'ufficiale giudiziario che non si sia presentato per ricevere la riprensione;

*b*) all'ufficiale giudiziario che si renda responsabile delle mancanze previste dall'art. 106 sottraendo ai colleghi i diritti da mettersi in comunione o facendo ad essi illecitamente concorrenza;

*c*) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente riprensione o per maggiore gravità di essi;

*d*) per lieve insubordinazione;

*e*) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

*f*) per uso dell'ufficio per fini personali;

*g*) per inosservanza dell'obbligo della residenza;

*h*) per quasiasi altra mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di giorni cinque nè maggiore di tre mesi ed è inflitta con decreto del primo presidente della Corte, in conformità della deliberazione emessa dalla Commissione di cui all'art. 39.

Art. 139.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 23).

L'ufficiale giudiziario, contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura, dovrà essere sospeso dalle funzioni con decreto del primo presidente della Corte d'appello, eccetto che si tratti di ufficiale giudiziario della Corte di cassazione del Regno, pel quale provvede il primo presidente di questa.

Qualora sia stato spedito contro di lui mandato di comparizione, potrà essere sospeso, con decreto del primo presidente della Corte d'appello o della cassazione, rispettivamente come innanzi.

Contro quest'ultimo decreto potrà farsi ricorso al Collegio nel termine di giorni venti dalla notificazione del decreto, ed il Collegio, sezione civile, provvederà in Camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'incolpato.

Durante la sospensione, negli uffici a cui è addetto un solo ufficiale giudiziario, può essere accordato alla famiglia dell'ufficiale giudiziario sospeso un assegno alimentare non superiore alla metà dell'indennità supplementare.

Negli uffici, a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari, il posto è lasciato vacante durante la sospensione, ed è corrisposto al sospeso un assegno alimentare non superiore alla

metà dell'indennità supplementare, assegno che sarà a carico degli altri ufficiali giudiziari per la quota dei proventi, ed a carico dello Stato per l'eventuale differenza.

L'eventuale rimanenza, che all'ufficiale giudiziario spetterebbe sui proventi, è accantonata sino all'esito del giudizio e dell'eventuale procedimento disciplinare.

Qualora l'ufficiale giudiziario sospeso venga assoluto, sarà riammesso in servizio, salvo l'eventuale procedimento disciplinare, e gli sarà corrisposto il resto dell'indennità, se dovutagli, come pure gli sarà pagata in tutto o in parte la quota dei proventi rimasta accantonata.

Nel caso che tale quota, in seguito all'esito del procedimento, non sia più dovuta, essa sarà ripartita tra gli ufficiali giudiziari, che l'hanno accantonata.

### Art. 140.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 93).

Non si può produrre altro ricorso contro la deliberazione del Collegio emessa a norma del secondo capoverso dell'articolo precedente sul ricorso dell'ufficiale giudiziario sospeso in seguito a mandato di comparizione.

### Art. 141.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 94).

Nei casi di sospensione dalle funzioni a mente dell'art. 139 spetta al primo presidente della Corte di cassazione del Regno, o al primo presidente della Corte di appello, che ha emesso il relativo decreto, di accordare l'assegno alimentare alla famiglia dell'ufficiale giudiziario sospeso.

Qualora non vi abbia provveduto con lo stesso decreto di sospensione, emetterà un decreto a parte.

### Art. 142.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 30; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 90).

L'ufficiale giudiziario può essere destituito:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione;

b) per grave abuso d'autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per mancanza contro l'onore o che dimostri difetto di senso morale;

e) per illecito uso o distrazione di somme affidate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi in cui fossero incorsi i loro commessi;

f) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente con evidente offesa al principio di disciplina e di autorità;

g) per eccitamento alla insubordinazione;

h) per offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative, e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

La destituzione è inflitta con decreto del Ministro della giustizia in conformità della deliberazione emessa dalla Commissione di cui all'art. 39.

### Art. 143.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 91).

Quando la competente Commissione deliberi l'applicazione della destituzione, l'ufficiale giudiziario, qualora già non lo sia, è subito sospeso con decreto del primo presidente della Corte e gli atti relativi sono trasmessi al Ministero della giustizia per l'emanazione del relativo decreto di destituzione.

Contro tale deliberazione si può ricorrere al Ministro nel termine di giorni 30 a decorrere dalla data della pubblicazione del decreto di destituzione nel Bollettino ufficiale.

### Art. 144.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 31; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 473, art. 92 u. p.).

Incorrerà di diritto nella destituzione l'ufficiale giudiziario:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitti contro la patria e contro i poteri dello Stato e contro il buon costume ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa o appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Non è ammesso ricorso contro il provvedimento di destituzione di diritto.

### Art. 145.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 33).

L'ufficiale giudiziario destituito non può essere riammesso in servizio, salvo che il Ministro abbia riconosciuto insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinata la destituzione.

In tal caso egli riprende in graduatoria il posto che aveva.

### Art. 146.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 95).

Quando un ufficiale giudiziario destituito chieda di essere riammesso in servizio, il primo presidente della Corte di cassazione del Regno o il primo presidente della Corte di appello da cui dipendeva, trasmette la domanda con il suo parere al Ministero della giustizia, che, qualora ritenga verificarsi il caso previsto dall'articolo precedente, restituisce l'istanza stessa al primo presidente, perchè, dopo aver sentita la Commissione distrettuale, provveda, con suo decreto, al richiamo in servizio.

### Art. 147.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 97).

La disciplina e la sorveglianza degli ufficiali giudiziari sono regolate dagli articoli 177, 180, 250 e 253 della legge sull'ordinamento giudiziario.

## Capo XVI.

*Procedimento disciplinare.*

### Art. 148.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art 27).

L'azione disciplinare è promossa, con la citazione dell'incolpato a comparire dinanzi alla Commissione disciplinare entro un termine non minore di giorni cinque, dal pubblico ministero od anche sull'eccitamento di chi è investito del diritto di sorveglianza, indipendentemente da ogni azione civile o penale che proceda dal medesimo fatto, anche pendente il procedimento civile o penale, e qualunque ne sia il risultato.

L'incolpato può farsi assistere da un difensore, il quale potrà avere visione degli atti del procedimento.

Art. 149.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 84).

Il pretore che rilevi mancanze da punirsi in via disciplinare, ne riferisce, pel tramite della Procura del Re, da cui dipende, alla superiore Procura generale presso la Corte d'appello.

La Procura generale promuove l'azione disciplinare notificando all'incolpato, nel termine prescritto dall'art. 148, la data e l'ora stabilita per la comparizione innanzi alla Commissione per essere sentito, ed il fatto imputato.

Tale notificazione, se nel luogo non risiede altro ufficiale giudiziario, può essere eseguita per mezzo dell'ufficio di cancelleria dal quale dipende l'incolpato.

Il magistrato addetto ad un collegio o agli uffici del pubblico ministero ne riferisce al capo dal quale dipende, perchè ne informi direttamente la Procura generale competente.

Il procuratore generale, qualora lo creda, prima di promuovere l'azione disciplinare, può disporre maggiori indagini.

Art. 150.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 83).

Niun provvedimento disciplinare può essere adottato a carico di un ufficiale giudiziario se prima non sia stato sentito nelle sue discolpe.

Tuttavia la Commissione distrettuale provvederà egualmente qualora l'ufficiale giudiziario, citato regolarmente a norma dell'art. 148, non sia comparso.

La suddetta disposizione non è applicabile ai casi della sospensione per procedimento penale e della destituzione di diritto.

CAPO XVII.

*Tabella organica.*

Art. 151.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 99).

Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari del Regno è di 1392 ed è costituito:

da 2 ufficiali giudiziari di Corte di cassazione;
da 40 ufficiali giudiziari di Corte d'appello;
da 241 ufficiali giudiziari di Tribunale;
e 1109 ufficiali giudiziari di Pretura.

Art. 152.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 100).

Il numero degli ufficiali giudiziari addetti alla Corte di cassazione del Regno, alle Corti di appello, ai Tribunali civili e penali ed alle Preture è determinato per ciascuna autorità giudiziaria, e complessivamente per ciascun distretto di Corte di appello, dalla tabella annessa al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Art. 153.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 3; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 36)

La tabella organica sarà riveduta e, ove occorra, modificata con decreto Reale entro il 31 dicembre 1925, e successivamente entro ogni quinquennio, a decorrere da tale data.

In caso di riduzione di posti della tabella organica saranno ritenuti in soprannumero gli ultimi classificati nella graduatoria di ciascun grado, ma potranno rimanere a prestare servizio presso gli uffici stessi, a cui erano assegnati, per occupare, in ordine di classificazione in graduatoria, i posti che si rendessero vacanti nello stesso ufficio o in altro ufficio di pari grado della stessa sede.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 154.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 101).

Gli ufficiali giudiziari ultimi classificati in graduatoria, i quali, all'attuazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, si trovavano in eccedenza del numero fissato per ciascuna autorità giudiziaria, potranno rimanervi a prestare servizio in soprannumero e dovranno essere chiamati per ordine di anzianità in graduatoria ad occupare i posti che si rendessero vacanti nell'ufficio medesimo o in altri uffici di pari grado della stessa sede.

Art. 155.

(R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, art. 9).

Gli ufficiali giudiziari, applicati in soprannumero e senza indennità agli uffici giudiziari più importanti di pari grado a norma dell'art. 9 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, a cominciare dagli ultimi classificati in graduatoria, saranno d'ufficio destinati, anche fuori del distretto, ai posti che si faranno vacanti, per i quali non vi siano aspiranti in via di tramutamento, salvo sempre il disposto dell'art. 38.

**Nuove Provincie.**

Art. 156.

Fino a quando non sarà effettuata l'unificazione degli ordinamenti e della legislazione nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 18 dicembre 1920, n. 1778 e 22 febbraio 1924, n. 211, per la materia riguardante la parte prima del presente ordinamento si applicheranno le disposizioni vigenti all'entrata in vigore dell'ordinamento stesso.

## PARTE II.

**Ordinamento del personale degli uscieri giudiziari.**

CAPO XVIII.

*Disposizioni preliminari e generali.*

Art. 157.

(Legge 29 dicembre 1910, n. 887, art. 1).

Presso la Corte di cassazione del Regno, le Corti di appello, i Tribunali civili e penali, gli uffici del pubblico ministero e le Preture, indicate nella tabella approvata con R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, modificata dal R. decreto 20 marzo 1924, n. 466, prestano servizio gli uscieri giudiziari.

Art. 158.

(Legge 29 dicembre 1910, n. 887, art. 2).

Gli uscieri formano un ruolo unico, diviso in uscieri capi ed uscieri, ed i relativi stipendi sono stabiliti dall'allegato *V* al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 159.

(Decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1488, art. 2).

E' vietato di assumere a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione personale avventizio.

Soltanto nel caso di mancanza degli uscieri e quando non si possa altrimenti provvedere alle esigenze del servizio, potranno, con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, essere assunti provvisoriamente, a farne le veci, inservienti, ai quali sarà concesso, con decreto ministeriale, un compenso non eccedente l'assegno fissato per l'ultima classe degli uscieri, e ciò ai sensi dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 181.

Art. 160.

(R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283, art. 13).

Sono applicabili agli uscieri le disposizioni di legge sulla disponibilità, sequestrabilità, cedibilità, aumenti degli stipendi e riduzione per viaggi in ferrovia, piroscafi e tramvie.

Art. 161.

(Legge 29 dicembre 1910, n. 887, art. 4).

Alla spesa occorrente per il pagamento degli stipendi al personale degli uscieri giudiziari provvede il Ministero della giustizia con i fondi all'uopo destinati.

Alla suddetta spesa concorrono in parte i Tribunali e le Preture, che hanno uscieri giudiziari in pianta, mediante contributi da versarsi al Tesoro, corrispondenti alle somme che gli uffici stessi pagavano ai portieri, ai custodi, agl'inservienti ed alle altre persone di servizio secondo i conti consuntivi dell'esercizio finanziario 1908-1909. Tali contributi risultano dall'allegato n. 7 al presente ordinamento.

Capo XIX.

*Concorsi e nomine ad usciere giudiziario.*

Art. 162.

(R. decreto 3 settembre 1911, n. 83, art 4; Legge 21 agosto 1921, n. 1312, art. 8; R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, art. 42; R. decreto 1 ottobre 1923, n. 2185, articoli 1 e 13).

Per conseguire la nomina ad usciere giudiziario occorre:

1° essere cittadino del Regno;

2° avere l'età non minore di 21 anni e non maggiore di 35; tale limite di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, e per gl'invalidi di guerra;

3° godere l'esercizio dei diritti civili;

4° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi o non si può essere assunti all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª) modificati col R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

Non potranno, tuttavia, essere ammessi coloro che da informazioni assunte risultino di condotta censurabile;

5° essere di sana costituzione fisica;

6° aver compiuto l'istruzione elementare di grado inferiore.

Art. 163.

(R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283, art. 7).

Il concorso ai posti di uscieri giudiziari è bandito con decreto Ministeriale mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Gli aspiranti dirigono le loro domande di concorso, insieme ai documenti, al Ministro della giustizia per mezzo del Procuratore generale, o degli uffici giudiziari dipendenti nel termine di giorni 30 dall'avvenuta pubblicazione del bando di concorso.

Il Procuratore generale, assunte le informazioni occorrenti, trasmette le domande ed i documenti col suo parere al Ministro della giustizia.

Art. 164.

(R. decreto 23 agosto 1912).

La Commissione per l'esame dei documenti e dei titoli degli aspiranti ai posti di usciere giudiziario è nominata con decreto Ministeriale ed è composta:

1° dal consigliere di Cassazione con funzioni di direttore generale, capo dell'ufficio personale presso il Ministero della giustizia, presidente;

2° dal direttore capo della Div. 2ª del Ministero stesso, membro;

3° da un capo sezione della Divisione medesima, membro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da due magistrati addetti alla stessa Divisione.

Art. 165.

(R. decreto 11 gennaio 1912, n. 339, art. 2; R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2646, articoli 1 e 2).

Nei concorsi avranno diritto di essere preferiti:

*a*) in primo luogo coloro che da tempo anteriore alla pubblicazione della legge 29 dicembre 1910, n. 887, si trovino a prestare servizio nelle preture ove non sia stato assegnato il posto di usciere;

*b*) in secondo luogo coloro i quali, anche prima dell'anzidetta legge, si trovino a prestare servizio continuativo alla manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia in Roma;

*c*) coloro che sono incaricati della pulizia e custodia dei locali di uffici giudiziari da almeno 4 anni alla data di pubblicazione del bando di concorso sul bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, e che sono invalidi di guerra, o ex-combattenti decorati almeno della croce di guerra.

Per tali categorie non saranno richiesti i titoli di cui ai numeri 2 e 6 dell'art. 162, ma è necessaria che sia documentata la buona condotta ed il lodevole servizio prestato.

La preferenza spetta, per una metà dei posti messi a concorso, alle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*), e per l'altra metà alla categoria di cui alla lettera *c*).

Art. 166.

(R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283, art. 4; R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 111).

Dopo le preferenze previste dall'articolo precedente nei concorsi ai posti di usciere giudiziario sono uguali titoli di preferenza tra loro il servizio prestato nell'arma dei Carabinieri Reali, nel Regio esercito, nella Regia armata, nel corpo della Regia guardia di finanza, o in quello delle guardie di città, con attestazione di lodevole servizio, o essere figlio di impiegato dello Stato.

Art. 167.

(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 21).

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei concorsi ai posti di usciere giudiziario, tra i concorrenti che abbiano lo stesso titolo di preferenza o titoli equivalenti previsti dai precedenti articoli, sono preferiti:

1° gli insigniti di medaglia al valor militare;

2° i mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3° i feriti in combattimento e i mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie, di cui alla tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla nona e decima cate-

goria della tabella *A*, annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

6° le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra;

7° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

8° coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nelle amministrazioni dipendenti dal Ministero della giustizia;

9° i più anziani di età.

Per i mutilati e invalidi, di cui ai numeri 2 e 3, per i quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria d'invalidità, da eseguirsi ai termini del citato Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sarà provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate ai numeri 1 a 7 hanno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Art. 168.

(R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 3).

I concorrenti ai posti di usciere giudiziario, che, ritenuti idonei, eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. Il Ministero della giustizia ha però la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Art. 169.

(R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283, art. 3).

Gli uscieri sono nominati con decreto del Ministro della giustizia e degli affari di culto.

Art. 170.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, art. 12).

Gli uscieri giudiziari debbono assumere servizio nel termine di giorni trenta dalla data della registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina o di tramutamento.

Il Ministro della giustizia può abbreviare, per giuste cause, il termine anzidetto, che, per nessuna ragione, può essere prorogato.

Il Ministro della giustizia può anche ordinare, per gravi ragioni di servizio, che l'usciere tramutato o promosso continui a prestare servizio nella precedente sede, per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessi tale servizio e può essere abbreviato per disposizione del Ministro.

Nei casi di urgente necessità di servizio il Ministro può pure disporre che gli uscieri raggiungano la nuova destinazione anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti.

Art. 171.

(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, articoli 17 e 24; decreto ministeriale 1° dicembre 1923).

I vincitori del concorso non possono conseguire la nomina ad usciere se non dopo aver prestato servizio, a titolo di prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario, e ottenuto il giudizio favorevole della Commissione distrettuale di cui all'art. 39 del presente ordinamento.

Durante tale periodo spetta al personale predetto soltanto l'assegno mensile di lire 250, determinato con decreto del Ministro delle finanze in data 1° dicembre 1923.

Tuttavia gli uscieri provenienti da altri ruoli conservano, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fossero eventualmente provvisti, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo.

Non può assumersi personale in prova in numero eccedente quello dei posti vacanti nel relativo organico.

Allo scadere del periodo minimo di sei mesi la Commissione distrettuale può prorogare, per non oltre sei mesi, la durata del servizio di prova per il personale a cui non ritenga opportuno di conferire la nomina di usciere; tale personale perde il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che ottengono la nomina stabile.

Gli uscieri in prova che, a giudizio insindacabile della Commissione distrettuale, non siano riconosciuti idonei, sono licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 172.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 5).

L'usciere giudiziario in prova, al momento in cui inizia il servizio, deve dare, in presenza di due testimoni, avanti al capo dell'ufficio giudiziario, a cui è stato assegnato, o ad un suo delegato, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. Della data promessa viene redatto apposito verbale; l'originale è conservato negli atti personali dell'usciere al quale ne viene consegnata copia.

La formula della promessa solenne è la seguente:

« Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

« Prometto di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Art. 173.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 6).

L'usciere giudiziario che abbia ottenuto la nomina stabile a posto di ruolo, all'atto di assumere servizio, deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al capo dell'ufficio giudiziario, a cui è stato assegnato, o al funzionario a ciò delegato, in presenza di due testimoni.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

« Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Del prestato giuramento viene redatto apposito verbale; l'originale è conservato negli atti personali dell'usciere, al quale ne viene consegnata copia.

Del giuramento è fatta menzione nello stato matricolare.

CAPO XX.

*Gerarchia ed attribuzione.*

Art. 174.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 8)

La gerarchia fra gli uscieri giudiziari è costituita dal grado; nello stesso grado, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o nomina al grado precedente, e, a parità delle date di tutti i decreti, dall'età.

Nel computo dell'anzianità deve essere dedotto il tempo durante il quale l'usciere sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio.

Art. 175.

(R decreto 3 settembre 1911, n. 1283, art. 9).

Gli uscieri devono compiere tutti i servizi occorrenti alla custodia, all'ordine ed alla pulizia dei locali e delle suppellettili degli uffici ai quali sono addetti, nonchè alla conservazione accurata e diligente di tutte le carte e di tutti gli oggetti che vi sono contenuti; devono anche eseguire, nella forma e nell'ordine disposti dal capo d'ufficio, tutti quei servizi interni ed esterni che fossero richiesti dalle esigenze dell'ufficio e da quelle dei funzionari in quanto siano attinenti alle prime.

Essi inoltre sono tenuti a conservare il segreto di ufficio.

Oltre alle attribuzioni sopra indicate gli uscieri capi, secondo le disposizioni del capo di ufficio, devono regolare e sorvegliare l'andamento del servizio.

Art. 176.

(R. decreto 3 settembre 1911, n 1283, art. 10; R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 118).

Nelle sedi in cui sia necessaria una continua custodia dei locali, il capo di ufficio può affidarne l'incarico all'usciere che per le sue attitudini sia più adatto a tale servizio.

L'incarico non dà diritto a compensi o indennità speciali e può essere revocato dal capo dell'ufficio in qualunque tempo.

La concessione dei locali ad uso di abitazione degli uscieri spetta esclusivamente al Ministro.

Art. 177.

(R. decreto 3 settembre 1911, art. 11).

Gli uscieri nulla possono pretendere per servizi agli avvocati ad alle parti durante l'orario d'ufficio, salvo il compenso, nella misura determinata dalle consuetudini locali, per lo apprestamento delle toghe.

CAPO XXI.

*Qualifiche e promozioni.*

SEZIONE I. — *Qualifiche.*

Art. 178.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 12).

Per ciascun usciere giudiziario sono compilate, entro il mese di gennaio di ogni anno, le *note di qualifica.*

Esse devono comprendere le notizie riguardanti le condizioni fisiche ed intellettuali dell'usciere, la sua condotta in ufficio e quella privata, la diligenza e l'operosità, nonchè tutte le speciali circostanze riguardanti il disimpegno del servizio cui è addetto, ed ogni altra annotazione ritenuta opportuna.

Le note di qualifica sono compilate e firmate dal capo dell'ufficio di cancelleria, o di segreteria, al quale l'usciere è addetto, e sono rivedute e firmate dal capo dell'ufficio giudiziario.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di: *ottimo*; *distinto*; *buono*; *mediocre*; *cattivo*. La qualifica è comunicata all'usciere, che vi appone la propria firma.

L'usciere può, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorrere contro la qualifica attribuitagli, alla Commissione distrettuale, la quale, in base alle informazioni assunte, formula la qualifica definitiva.

Contro tale deliberazione, che deve essere comunicata subito all'interessato, non è ammesso alcun gravame.

Per gli uscieri in prova, le note di qualifica debbono essere compilate alla fine del periodo della prova.

Art. 179.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 13).

La qualifica di *ottimo* è conferita soltanto a quegli uscieri giudiziari che abbiano dato speciali prove di capacità, di operosità e diligenza, e che abbiano tenuto sempre condotta esemplare, segnalandosi nell'esercizio delle proprie mansioni, anche per cospicuo rendimento di lavoro.

Art. 180.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 13).

E' conferita la qualifica di *distinto* agli uscieri giudiziari che, oltre a possedere i generali requisiti di capacità, operosità, diligenza, zelo e buona condotta, abbiano lodevolmente disimpegnato le mansioni loro affidate, prestando opera assidua e proficua.

Non può essere qualificato *ottimo*, nè *distinto*, l'usciere che sia incorso in una sanzione disciplinare nell'anno cui si riferisce la nota di qualifica.

Art. 181.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 14).

La qualifica di *buono* è attribuita agli uscieri giudiziari che abbiano dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

Gli anni pei quali l'usciere abbia conseguito una qualifica inferiore al *buono*, non sono computabili per gli aumenti periodici di stipendio.

Art. 182.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 15).

E' qualificato *mediocre* l'usciere il quale, nell'anno cui si riferisce la nota, non abbia dato sufficiente prova di idoneità, diligenza o buona condotta.

In ogni caso è qualificato *mediocre* l'usciere cui, nell'anno predetto, sia stata inflitta una punizione superiore alla censura, e quegli che, nello stesso periodo di tempo, sia riuscito ad eludere le disposizioni o gli ordini dei superiori, a non raggiungere la residenza, a non prestare regolarmente servizio, ovvero, mediante altri espedienti, sia riuscito a conseguire scopi analoghi.

Art. 183.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 16).

E' qualificato *cattivo* l'usciere giudiziario che, nell'anno cui si riferisce la nota relativa, non abbia dimostrato idoneità, diligenza o buona condotta. In ogni caso è qualificato *cattivo* l'usciere cui, durante l'anno, sia stata inflitta la sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

L'usciere che, per due anni consecutivi, sia stato qualificato *cattivo*, può essere sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

Art. 184.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 17).

Qualora, per uno o più anni, non abbiano potuto essere compilate le note, la qualifica dell'usciere giudiziario, quando occorra, è stabilita, per gli anni stessi, dalla Commissione distrettuale, insindacabilmente, tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso degli uffici.

SEZIONE II. — *Promozioni.*

Art. 185.

(R. decreto 25 marzo 1920, n. 747, art. 4).

L'usciere capo è destinato agli uffici giudiziari indicati nella tabella annessa al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, modificata dal R. decreto 20 marzo 1924, n. 466, ai quali la pianta organica assegna un numero di uscieri non inferiore a cinque, compreso l'usciere capo.

Art. 186.

(R. decreto 25 marzo 1920, n. 747, art. 3; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 24).

Le promozioni al grado di usciere capo sono conferite per anzianità congiunte al merito, su designazione delle Commissioni distrettuali indicate nell'art. 39, agli uscieri giudiziari, che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

La nomina è conferita con decreto ministeriale, in seguito a scelta fatta tra tutti gli uscieri designati come idonei al grado di usciere capo nel dicembre di ogni anno (ovvero su richiesta del Ministro), dai capi della Corte di cassazione del Regno e di tutte le Corti di appello, in conformità del parere espresso dalle Commissioni suddette.

CAPO XXII.

*Tramutamenti.*

Art. 187.

(R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283, art. 6; R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2646, art. 3; R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, art. 48).

Gli uscieri possono essere tramutati o a loro domanda o di ufficio, per provvedere ad esigenze di servizio, o per motivi di condotta.

Il relativo provvedimento viene emanato, anche pel personale dipendente dalle sezioni distaccate di Corte di appello, dal primo presidente per i trasferimenti da uno ad altro ufficio da lui dipendenti, nonchè per i trasferimenti dagli uffici stessi a quelli dipendenti dalla procura generale e viceversa, sentito, in questi ultimi casi, il parere del procuratore generale.

Il provvedimento viene, invece, emanato dal procuratore generale, quando si tratti di trasferimento da uno ad altro ufficio da lui dipendenti.

Tutti i decreti devono essere immediatamente comunicati al Ministero, per la pubblicazione nel bollettino ufficiale.

Il tramutamento degli uscieri da un ufficio ad un altro di diverso distretto e quello relativo alla Corte di cassazione del Regno è disposto dal Ministro, sentiti i rispettivi capi di Corte.

E' vietata l'applicazione degli uscieri da uno ad altro ufficio.

CAPO XXIII.

*Collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi.*

Art. 188.

(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 33).

I gradi di usciere giudiziario e di usciere capo sono conferiti, secondo l'ordine di anzianità, agli uscieri giudiziari che già hanno rispettivamente tali gradi.

Art. 189.

(R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, art. 39; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 49).

Gli uscieri capi e gli uscieri giudiziari, presentemente in servizio, sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi, di cui alla tabella n. 1, alligato V al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in base alla loro complessiva anzianità di servizio nel grado, già attribuita con il precedente inquadramento in esecuzione del R. decreto 30 settembre 1923, n. 1290.

Nell'inquadramento, con decorrenza dal 1° dicembre 1923, all'anzianità suddetta saranno aggiunte l'eventuali abbreviazioni di periodi, concesse dalle precedenti disposizioni, di cui il personale stesso non abbia ancora usufruito ed il tempo trascorso.

L'assegnazione dello stipendio sarà fatta, in conformità della predetta tabella n. 1, allegato V al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in base alla complessiva anzianità nel grado e con la stessa decorrenza: 1° dicembre 1923.

Art. 190.

(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 5).

In aggiunta allo stipendio, è assegnato un supplemento di servizio attivo nella misura fissata per ciascun grado dalla predetta tabella.

Il supplemento di servizio attivo non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti di pensione, e non è corrisposto all'usciere giudiziario in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovisi in una posizione, la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

Art. 191.

(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 190).

E' conservata, a titolo di assegno personale, la differenza in più eventualmente risultante fra il trattamento economico già goduto (per stipendio, per indennità temporanea mensile, per caro-viveri, e per ogni altro emolumento avente carattere di assegno fisso e continuativo), e quello spettante per tali titoli, compreso il supplemento di servizio attivo, alla prima applicazione del R. decreto 11 dicembre 1923, n. 2395.

Il detto assegno personale sarà riassorbito nei successivi aumenti, in qualsiasi degli emolumenti indicati, dovuti per effetto di promozione di grado o della maturazione di periodi di anzianità nei singoli gradi.

Art. 192.

(R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, art. 17; R. decreto 25 marzo 1920, n. 747, art. 5; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 4).

I successivi aumenti di stipendio nel grado sono conferiti al compimento dei periodi di anzianità indicati nella tabella n. 1 allegato V al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395.

Essi hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi. Sono conferiti, su parere favorevole della Commissione distrettuale di cui all'art. 39, agli uscieri giudiziari ed agli uscieri capi che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

L'usciere giudiziario che non abbia ottenuto giudizio favorevole, può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato dalla stessa Commissione.

Art. 193.

(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 52).

Per la concessione degli aumenti periodici di stipendio, che matureranno dopo l'attuazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applicano le disposizioni concernenti speciali benefici a favore del personale ex combattente, contenute nei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, 27 ottobre 1922, nn. 1427 e 1462, 18 dicembre 1922, n. 1637, e relative modificazioni, nonchè quelle degli articoli 44 e 45 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e relative modificazioni ed estensioni, e dell'art. 5 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739.

Restano ferme le norme di cui ai citati decreti per le detrazioni corrispondenti ai benefici già valutati nel grado precedente.

E' abrogata, con effetto dall'entrata in vigore del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ogni altra disposizione che conceda abbreviazione dei periodi stabiliti per l'aumento graduale degli stipendi.

Art. 194.

(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 208).

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione dei ruoli aperti, saranno risolute inappellabilmente dalla Commissione costituita ai sensi dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

## Capo XXIV.

*Aspettative, collocamento a riposo e dispensa dal servizio.*

### Sezione I. — *Aspettative.*

Art. 195.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 81).

L'usciere giudiziario può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità, per giustificati motivi di famiglia, o per servizio militare. Nei due ultimi casi non ha diritto a stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche di ufficio, su proposta della Commissione distrettuale e sulla base di prove da essa raccolte.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

L'usciere giudiziario chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare.

L'usciere giudiziario invece, richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.

L'usciere giudiziario in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

Per gli uscieri giudiziari sotto le armi, in tempo di guerra, si provvede con disposizione speciale.

Art. 196.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 82).

Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare, è computato interamente per la eventuale progressione nel ruolo.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare, è valutato per intero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato. L'usciere giudiziario che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 197.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 83)

L'aspettativa per infermità può essere concessa su domanda, in base a certificato medico debitamente vidimato e legalizzato.

Il Ministero può, quando lo ritenga opportuno, disporre accertamenti da eseguirsi da un medico fiscale.

Il capo dell'ufficio giudiziario, nel proporre il collocamento in aspettativa per infermità di un dipendente usciere giudiziario, deve farne motivata relazione alla Commissione distrettuale.

Le norme suaccennate sono applicabili anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermità sia su domanda, sia d'ufficio.

Art. 198.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 84)

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non può protrarsi al di là di un anno.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia non può superare due anni in un quinquennio.

Art. 199.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 85).

Scaduti i periodi massimi di cui al precedente art. 198, l'usciere giudiziario che risulti inabile, per infermità, a riassumere l'ufficio, è dispensato dal servizio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli. L'usciere, invece, che non risulti inabile a riassumere l'ufficio e che allo scadere dell'aspettativa non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario.

Peraltro, qualora il Ministero non ritenga opportuno il definitivo allontanamento dell'usciere dal servizio, può

procedere agli accertamenti che ritenga del caso per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa, anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente art. 198 per non più di sei mesi.

La stessa norma si applica per la concessione, quando il Ministero lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, all'usciere che già abbia fruito di aspettative fino al limite massimo previsto al comma ultimo predetto.

Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se l'usciere non riassume servizio, si applicano senz'altro le disposizioni del comma primo del presente articolo.

Art. 200.

(R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283, art. 13; R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 92).

All'usciere giudiziario in aspettativa per infermità è concesso un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se l'usciere stesso conti dieci o più anni di servizio, e non maggiore del terzo nè minore del quarto, se conti meno di dieci anni, ferma in ogni caso la perdita del supplemento di servizio attivo.

Gli anni di servizio, in base ai quali ha luogo la concessione dell'assegno, sono soltanto quelli utili per la pensione.

Art. 201.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 93).

Nei decreti di collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonchè, nel caso di aspettativa per infermità, l'assegno spettante all'usciere.

Art. 202.

(R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 94).

Gli uscieri giudiziari in aspettativa sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto siano applicabili.

Essi devono comunicare all'ufficio giudiziario, a cui sono addetti, la loro residenza e gli eventuali cambiamenti.

SEZIONE II. — *Collocamento a riposo e dispensa dal servizio.*

Art. 203.

(R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283, art. 3).

Gli uscieri sono collocati a riposo di ufficio quando hanno compiuto 70 anni di età. Tale disposizione non è applicabile agli uscieri giudiziari, provenienti dal personale dei portieri nominati in virtù degli articoli 19 e 20 del R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283.

Art. 204.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 51).

E' dispensato dal servizio l'usciere giudiziario che sia riconosciuto inabile per incapacità o per motivi di salute e quello che dia scarso rendimento.

La dispensa è preceduta dal parere della Commissione di cui all'art. 39 del presente ordinamento.

Il motivo che determina la dispensa deve risultare dal relativo decreto, nel quale si deve, inoltre, far cenno del suddetto parere.

Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni sanitarie dell'usciere giudiziario mediante visita medico-collegiale.

Art. 205.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 52).

All'usciere giudiziario proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine per presentare le sue deduzioni. Le relative comunicazioni sono fatte dalla segreteria della Commissione distrettuale, che deve anche comunicare la data di riunione della Commissione stessa perchè l'usciere possa, ove lo chiegga, essere sentito personalmente.

CAPO XXV.

*Disciplina.*

Art. 206.

(R. decreto 25 marzo 1920, n. 747, art. 5).

Gli uscieri giudiziari sono posti sotto la sorveglianza dei rispettivi capi di ufficio.

Art. 207.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 55).

Agli uscieri giudiziari che violino gli obblighi di ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, sono applicate, salva l'eventuale azione penale, le punizioni di cui ai seguenti articoli del presente capo, da annotarsi nello stato matricolare.

Gli uscieri in prova sono sottoposti alle stesse norme disciplinari stabilite per gli uscieri giudiziari in quanto ad essi applicabili.

Art. 208.

(R. decreto 25 marzo 1920, n. 747, art. 5, u. p.; R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 56 e 116).

Le punizioni sono:
1° la censura;
2° la multa;
3° la riduzione dello stipendio;
4° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;
5° la revoca;
6° la destituzione.

Il capo dell'ufficio, dal quale l'usciere giudiziario dipende, può infliggere la censura, la multa e la riduzione dello stipendio.

Le altre tre punizioni sono inflitte con decreto ministeriale, su motivata proposta della Commissione distrettuale disciplinare eccettuato il caso di cui al secondo comma dell'articolo 213.

Art. 209.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 58).

La censura è una dichiarazione di biasimo, ed è inflitta:
*a)* per negligenza in servizio o per lievi mancanze, anche fuori servizio;
*b)* per assenza dall'ufficio non giustificata;
*c)* per raccomandazioni procurate.

Art. 210.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 115).

All'usciere giudiziario può essere inflitta la punizione della multa, non superiore a L. 50, quando incorra in una delle seguenti infrazioni:

a) mancanza di decoro nella persona;
b) omessa o trascurata pulizia dei locali degli uffici;
c) negligenza nel vigilare sulla conservazione dei locali, degli incartamenti, delle suppellettili e degli oggetti ivi esistenti.

Durante l'anno l'importo complessivo di più multe non può eccedere una mensilità di stipendio.

Per recidiva in tali mancanze o per maggior gravità di esse, l'usciere può essere punito con la riduzione dello stipendio o con sanzione più grave.

### Art. 211.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 59).

La riduzione dello stipendio non può superare il quinto nè avere durata superiore a sei mesi, ed è inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi;
b) per contegno non corretto verso i propri superiori, verso gli altri uscieri, ovvero verso il pubblico;
c) per lieve insubordinazione;
d) per trasgressione alle disposizioni di cui all'art. 96 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
e) per irregolare condotta;
f) per inosservanza del segreto di ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;
g) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte degli uscieri dipendenti;
h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica o sociale dello Stato.

La riduzione dello stipendio implica anche la riduzione proporzionale del supplemento di servizio attivo. Essa implica, inoltre, il ritardo dell'aumento periodico di stipendio, per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

### Art. 212.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 62).

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi, ed importa l'allontanamento dal servizio.

Essa è inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggior gravità delle infrazioni contemplate agli articoli 209 e 211 del presente ordinamento;
b) per aver fatto palesemente o aver concorso di nascosto in pubblicazioni di critica sleale ed acrimoniosa all'amministrazione o ai superiori, o che danneggino il prestigio ed il credito dello Stato;
c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;
d) per grave insubordinazione;
e) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato conseguenze dannose;
f) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;
g) per offesa al decoro dell'Amministrazione;
h) per uso dell'impiego a fini personali;
i) per qualunque manifestazione collettiva, che miri a esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;
l) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori.

### Art. 213.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 63).

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il Ministro può ordinare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare.

L'usciere giudiziario sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso dal grado con privazione dello stipendio; deve essere immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che l'usciere giudiziario vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e l'usciere riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.

Tuttavia il Ministero, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano passibile l'usciere di punizione disciplinare, può deferirlo alla Commissione distrettuale disciplinare per l'applicazione degli opportuni provvedimenti.

La stessa norma vale nel caso di assoluzione o di non luogo a procedere, anche per difetto o desistenza di istanza privata.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti comma quarto e quinto, l'usciere sia punito con la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essergli computato il periodo della sospensione sofferta.

Se gli sia inflitta una punizione minore, ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, devono essergli restituiti, in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto alla famiglia fosse stato già eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento dell'usciere, la sospensione è revocata e l'usciere riacquista il diritto agli stipendi non percepiti. Se, invece, sia inflitta all'usciere una punizione minore, ovvero una sospensione più breve di quella sofferta, è applicabile la disposizione di cui al comma precedente.

L'usciere giudiziario condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare, nei suoi riguardi, la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio finchè non abbia scontata la pena.

La revoca della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, fa riacquistare all'usciere l'anzianità perduta. Se, durante la sospensione, siano avvenute promozioni di uscieri che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto, vacante nel grado superiore, deve essere conferito all'usciere giudiziario già sospeso, sempre quando sia riconosciuto meritevole della promozione nelle forme prescritte.

### Art. 214

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 57).

Alla moglie od ai figli minorenni dell'usciere sospeso dal grado con privazione dello stipendio, può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo.

### Art. 215.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 64).

Si incorre nella revoca dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal grado con privazione dello stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni indicate negli articoli 209, 211 e 212;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato o a privati;

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;

f) per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso.

Art. 216.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 65).

Si incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste dal precedente art. 215;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli uscieri dipendenti;

c) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'usciere stesso per ragioni di ufficio;

d) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della sicurezza pubblica;

e) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione collettiva;

g) per offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, al Parlamento o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 217.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 66).

Si incorre, senz'altro, nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna, che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 218.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 67).

L'usciere giudiziario revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo quando, a parere della Commissione distrettuale di disciplina, siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la revoca o la destituzione.

In tal caso la Commissione distrettuale, vagliate le circostanze che determinarono il fatto, esprimerà il proprio avviso sulla posizione di ruolo da conferire all'usciere stesso, esclusa ogni concessione di stipendi arretrati.

CAPO XXVI.

*Procedimento disciplinare — Ricorso.*

Art. 219.

(R. decreto 25 marzo 1920, n. 747, art. 5).

Le attribuzioni del Consiglio di disciplina nonchè quelle del Consiglio d'amministrazione, anche agli effetti degli aumenti di stipendio, sono esercitate per gli uscieri addetti alle Corti d'appello, ai Tribunali ed alle Preture dalle Commissioni distrettuali per gli ufficiali giudiziari istituite a norma dell'art. 39 del presente ordinamento.

Le suddette attribuzioni per gli uscieri addetti alla Corte di cassazione del Regno spetteranno alla Commissione istituita presso la Corte medesima.

Art. 220.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 60).

Prima di infliggere la censura, la multa o la riduzione dello stipendio, il capo dell'ufficio giudiziario deve invitare l'usciere a giustificarsi.

La punizione, debitamente motivata, viene comunicata all'interessato per iscritto.

Copia della comunicazione è immediatamente rimessa alla prima presidenza o alla procura generale, da cui dipende l'usciere, insieme con le giustificazioni, se presentate per iscritto, per essere unita al fascicolo personale dell'usciere.

Art. 221.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 61).

Contro i provvedimenti del capo dell'ufficio giudiziario con cui s'infligge la punizione della censura, della multa o della riduzione dello stipendio, è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro, che decide in seguito a proposta motivata della Commissione distrettuale disciplinare.

Art. 222.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 69).

In caso di infrazione disciplinare, il capo dell'ufficio giudiziario ha il dovere di infliggere la punizione di sua competenza, oppure, qualora ritenga che la sanzione sia di competenza del Ministro, di riferirne, trasmettendo, per via gerarchica, gli atti e comunicando gli accertamenti che è tenuto a raccogliere diligentemente e con sollecitudine.

Il primo presidente o il procuratore generale, venuto con detta comunicazione, o altrimenti, a conoscenza dei fatti, li fa contestare immediatamente all'incolpato e fa procedere a tutti gli ulteriori accertamenti che ritenga necessari.

A tal fine può disporre che siano sentiti, senza giuramento, testimoni e periti, compresi quelli designati dall'incolpato, e che sia invitato questi ad esporre quanto reputi opportuno nel suo interesse; può inoltre valersi della cooperazione delle autorità politiche e di polizia, specialmente per quanto riguarda l'audizione di testi o periti.

Dopo completata l'istruttoria, l'incartamento, pel tramite della procura generale, viene trasmesso alla Commissione distrettuale disciplinare, la quale, ove lo ritenga necessario, può richiedere che si facciano ulteriori accertamenti, ovvero decide, senz'altro, la trattazione orale, dandone immediata notizia alla procura generale stessa.

Art. 223.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 70).

Ogniqualvolta occorra fare contestazioni o rilievi all'incolpato, questi ha dieci giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per presentare le sue difese.

Egli rilascia ricevuta del foglio contenente le contestazioni o i rilievi, la quale è restituita subito all'ufficio che lo ha trasmesso.

L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato a ricevere il foglio o a rilasciare la ricevuta, è fatto constare da attestazione scritta dal capo di ufficio incaricato della consegna, agli effetti della decorrenza di cui al precedente comma.

Se, per qualsiasi altra ragione, la consegna non è possibile, la comunicazione è fatta mediante invio del foglio anzidetto in piego raccomandato con ricevuta di ritorno.

Con provvedimento motivato del procuratore generale può essere prorogato od abbreviato il termine di dieci giorni dato all'incolpato per le sue difese.

E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 224.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 71).

Qualora il fatto addebitato all'usciere giudiziario abbia dato luogo a denunzia all'autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso, fermo l'obbligo nei pubblici uffici di concorrere all'accertamento dei fatti e alla raccolta delle prove.

Art. 225.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 72).

Durante il periodo degli accertamenti, può essere consentito all'incolpato l'esame totale o parziale degli atti relativi al procedimento.

Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti predetti.

Art. 226.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 73).

La procura generale deve dare avviso all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale di cui all'ultimo comma del precedente art. 222.

La trattazione orale non può aver luogo prima di quindici giorni nè oltre trenta giorni da quello in cui l'incolpato abbia ricevuto la relativa comunicazione.

L'incolpato ha diritto di essere sentito personalmente.

Art. 227.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 74).

Chiusa la trattazione orale, la Commissione distrettuale di vigilanza, ritiratosi l'incolpato, qualora sia stato sentito personalmente, prende la sua deliberazione.

La Commissione, qualora ritenga che l'usciere sia colpevole, ma non passibile di punizione superiore alla riduzione dello stipendio, può proporre che gli sia inflitta quest'ultima ovvero la censura.

Della trattazione orale e della proposta motivata della Commissione distrettuale disciplinare è steso verbale, firmato dal presidente e dal segretario. L'originale di detto verbale, con gli atti del procedimento, è conservato presso la segreteria della Commissione anzidetta e una copia del verbale stesso è comunicata al Ministero della giustizia per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 228.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n 2960, art. 76).

Se la dimora dell'incolpato non è nota, le comunicazioni al medesimo, stabilite dal presente capo, sono fatte mediante pubblicazione, in sunto, nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 229.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 77).

L'usciere giudiziario sottoposto a procedimento disciplinare, che si sia presentato alla Commissione distrettuale disciplinare per esporre le proprie ragioni e al quale non sia stata inflitta punizione, ha diritto, se residente fuori della sede della Corte d'appello, al rimborso delle spese di viaggio e alla relativa indennità.

Art. 230.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 78).

Il procedimento disciplinare può essere riaperto, qualora emergano nuovi fatti o prove tali da far presumere la colpa dell'usciere giudiziario, in caso di avvenuto proscioglimento, o, comunque, una colpa maggiore.

Il procedimento può essere riaperto se l'usciere cui fu inflitta una punizione superiore alla riduzione dello stipendio, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui, che abbiano o possano aver diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o prove tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore o che debba essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura è decisa dal Ministro, su relazione del procuratore generale. Il nuovo procedimento si inizia con ulteriori accertamenti da parte dell'ufficio stesso. La riapertura del procedimento sospende gli effetti della punizione già inflitta.

Art. 231.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 79).

All'usciere giudiziario già punito, e a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui ovvero della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una punizione maggiore di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli restituiti in tutto o in parte gli stipendi non percepiti, se la punizione anteriore abbia avuto per effetto la privazione o la riduzione dello stipendio, salva deduzione, nel primo caso, di quanto sia stato corrisposto alla moglie od ai figli a titolo di assegno alimentare.

Questa norma vale anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

Art. 232.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 80).

Dopo trascorsi due anni almeno dalla data dell'atto con cui fu disposta l'applicazione della punizione e sempre che l'usciere giudiziario abbia dato sicura prova di ravvedimento, possono essere resi nulli, esclusa ogni efficacia retroattiva, gli effetti di essa, ma soltanto nei riguardi delle qualifiche ottenute dall'usciere dopo la punizione, le quali possono, pertanto, essere modificate dalla Commissione distrettuale qualora riconosca che l'annullamento predetto renda meritevole l'usciere di qualifica migliore.

Il provvedimento è adottato dal primo presidente o dal procuratore generale, da cui dipende l'usciere.

CAPO XXVII.

*Disposizioni varie.*

Art. 233.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 105).

L'usciere giudiziario ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel luogo ove esercita il suo ufficio.

Per gravi ragioni, debitamente accertate, egli può, peraltro, essere autorizzato dal primo presidente o dal procuratore generale, dal quale dipende, a risiedere in luogo vicino a quello dove esercita le sue mansioni, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei suoi doveri.

L'usciere giudiziario in congedo deve notificare al proprio capo di ufficio il recapito cui far pervenire, nella via più breve, comunicazioni di servizio.

Art. 234.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 106).

L'usciere deve osservare l'orario dell'ufficio giudiziario a cui trovasi addetto.

Art. 235.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 95).

L'usciere giudiziario, ove il servizio non ne soffra, può ottenere dal capo dell'ufficio giudiziario, a cui trovasi addetto, congedi che, in complesso, non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno.

Per causa grave, la durata del congedo può essere prorogata per un periodo non eccedente un altro mese dal Ministero della giustizia, in base a rapporto motivato del primo presidente o del procuratore generale dal quale l'usciere dipende.

Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, l'usciere è considerato in attività di servizio e conserva lo stipendio; durante il congedo ordinario conserva anche il supplemento di servizio attivo.

Art. 236.

(R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283, art. 12; R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 117).

Gli uscieri, fino a quando non potrà essere provveduto per un vestiario uniforme, usano durante il servizio, come distintivo, un berretto di panno nero con la indicazione dell'ufficio al quale sono addetti.

Art. 237.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 119).

Le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, approvate con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono estese agli uscieri giudiziari, in quanto siano applicabili, e non siasi diversamente provveduto col presente ordinamento nella parte concernente il personale stesso.

CAPO XXVIII.

*Tabella organica.*

Art. 238.

(Legge 29 dicembre 1910, n. 887, art. 2; R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, all. IV, tabella n. 15).

Il numero complessivo degli uscieri giudiziari del Regno è di 785 ed è costituito: da 33 uscieri giudiziari capi e da 752 uscieri giudiziari.

Art. 239.

(R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283, art. 1; R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, tabella).

Il numero degli uscieri giudiziari addetti alla Corte di cassazione del Regno, alle Corti di appello, ai Tribunali civili e penali ed alle Preture, a cui è assegnato l'usciere giudiziario in pianta, è determinato per ciascuna autorità giudiziaria, e complessivamente per ciascun distretto di corte di appello, dalla tabella annessa al R. decreto 3 maggio 1923, numero 1165, modificata dal R. decreto 20 marzo 1924, n. 466.

Art. 240.

(R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283, art. 27).

La tabella organica sarà riveduta e, ove occorra, modificata entro il 31 dicembre 1925, e successivamente entro ogni triennio, a decorrere da tale data, con Regio decreto che non sarà soggetto a reclamo o ricorso.

Art. 241.

(R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283, art. 23).

I portieri addetti alle Corti, ai Tribunali ed agli uffici del pubblico ministero, nominati uscieri e rimasti in soprannumero a prestar servizio negli stessi uffici nei quali si trovavano alla data dell'attuazione della legge 29 dicembre 1910, n. 887, continueranno a rimanere in eccedenza presso gli uffici medesimi, salvo che non vengano destinati di ufficio ad altra magistratura della stessa città o assegnati a loro domanda ad uffici di altra sede.

Saranno considerati in soprannumero nei singoli uffici gli uscieri classificati ultimi nella graduatoria generale.

**Nuove Provincie.**

Art. 242.

Le disposizioni contenute nella seconda parte del presente ordinamento si applicano anche agli uscieri giudiziari provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti tuttora in vigore negli uffici giudiziarii delle nuove provincie e con le disposizioni finora emanate per la sistemazione economica e giuridica del personale anzidetto.

## PARTE III.

**Ordinamento del personale addetto agli uffici di conciliazione.**

CAPO XXIX.

*Personale addetto alle cancellerie degli uffici di conciliazione*

Art. 243.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 32; R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728, art. 15; Legge 28 luglio 1895, n. 455, art. 3).

Presso gli uffici di conciliazione le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale, o da altro uffiziale della segreteria, che sia a ciò espressamente autorizzato con decreto del presidente del Tribunale, inteso il procuratore del Re.

In caso di mancanza o d'impedimento momentaneo del cancelliere, potrà essere assunto ad esercitarne le funzioni un notaio od un candidato notaio o un volontario di cancelleria o un cancelliere.

Colui che viene chiamato ad esercitare le funzioni di cancelliere, prima di procedere ad alcun atto dovrà prestare il giuramento prescritto dall'art. 3 del presente ordinamento, salvo che non l'abbia già prestato.

Art. 244.

(Legge 28 luglio 1895, n. 455, art. 4).

Il presidente del Tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re, o anche d'uffizio, può sempre revocare o sospendere l'autorizzazione indicata nel precedente articolo, ed ha pure la facoltà di destinare un volontario di cancelleria o un cancelliere ad esercitare presso il conciliatore le funzioni di cancelliere.

Avuto l'avviso ufficiale di tale destinazione, il segretario comunale è tenuto a dare al funzionario, chiamato a sostituirlo, l'immediata consegna degli atti dell'ufficio.

Del verbale di consegna, debitamente sottoscritto dall'uno e dall'altro funzionario, sarà trasmessa copia al procuratore del Re.

Art. 245.

(Legge 28 luglio 1895, n. 455, art. 5).

Quando sorga il bisogno di destinare in più comuni del mandamento alle funzioni di cancelliere degli uffici di conciliazione un cancelliere od un volontario di cancelleria, potrà essere chiamato a compiere le funzioni di cancelliere presso più uffici di conciliazione un solo di detti funzionari.

Art. 246.

(Legge 28 luglio 1895, n. 455, art. 7).

Qualora sia stata pronunziata la sospensione o la revocazione di un segretario comunale dall'ufficio di cancelliere, senza la contemporanea autorizzazione di altro uffiziale di segreteria che lo supplisca, per le funzioni di cancelliere sarà provveduto in conformità dell'art. 243.

CAPO XXX.

*Disciplina del personale addetto alle cancellerie degli uffici di conciliazione.*

Art. 247.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 246).

Il cancelliere dell'ufficio di conciliazione è posto sotto la sorveglianza del conciliatore.

Art. 248.

(Legge 28 luglio 1895, n. 455, art. 6).

Il segretario comunale, o colui che è autorizzato a supplirlo, è soggetto, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di cancelliere presso l'ufficio di conciliazione, anche alla sorveglianza del presidente e del procuratore del Re del rispettivo Tribunale, ed ai provvedimenti disciplinari indicati nell'art. 112 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, per quanto siano applicabili.

CAPO XXXI.

*Uscieri degli uffici di conciliazione.*

Art. 249.

(Legge 21 dicembre 1902, n. 528, art. 10; R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 98).

Gli uscieri degli uffici di conciliazione sono nominati dal presidente del Tribunale, sentito il procuratore del Re, e vengono scelti fra gl'inservienti comunali o fra le altre persone residenti nel luogo, che presentino le necessarie garanzie di capacità e di moralità.

Art. 250.

(R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728, art. 24; R. decreto 6 agosto 1914, n. 876, articolo unico).

Gli uscieri di conciliazione, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, debbono prestare giuramento, giusta il disposto dell'art. 3 del presente ordinamento.

Art. 251.

(R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728, art. 27).

Gli uscieri di conciliazione non possono ricusare il loro ministero, quando ne siano richiesti, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione.

Art. 252.

(R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728, art. 25).

L'usciere del conciliatore deve tenere un esatto repertorio di tutti gli atti del suo ministero giusta l'art. 68 del presente ordinamento.

La regolare tenuta del repertorio è sotto la sorveglianza del conciliatore, il quale negli ultimi giorni di ogni mese deve prenderne visione, controllarne la regolarità ed apporre, in calce all'ultima annotazione, il suo visto.

Art. 253.

(Legge 24 marzo 1921, n. 298, art. 17).

Spetta esclusivamente all'usciere dell'ufficio di conciliazione di compiere tutti gli atti negli affari di competenza del conciliatore, senza distinzione di somma, eccetto quelli di esecuzione.

Nel caso di cui all'art. 578 del Codice di procedura civile la competenza spetta agli ufficiali giudiziari delle preture.

Gli atti per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione aventi forza esecutiva per l'articolo 12 della legge 10 giugno 1892, n. 261, e degli altri titoli esecutivi anche nei Comuni che non sono sede di mandamento sono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

Per i suddetti atti di esecuzione però gli ufficiali giudiziari delle preture non potranno percepire che la metà dei diritti portati dalla tariffa civile oltre ai diritti di trasferta e di scritturazione.

Art. 254.

(R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, art. 40).

Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 175 dell'ordinamento giudiziario, agli uscieri degli uffici di conciliazione che procedono a notificazioni in materia penale o civile, commesse loro dal pubblico ministero o dai pretori, spettano i diritti nella misura stabilita dalla tariffa per gli ufficiali giudiziari delle Preture, e si applicano le stesse norme anche per quanto riguarda la prenotazione a debito.

Art. 255.

(Legge 28 luglio 1895, n. 455, art. 10).

Quando manchi l'usciere dell'ufficio di conciliazione o l'esercizio delle sue funzioni sia incompatibile per ragioni di parentela con le parti o per altri legali motivi, esso è supplito dall'ufficiale giudiziario della pretura.

Quando l'usciere dell'ufficio di conciliazione debba trasferirsi per la notificazione di un atto ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla sede dell'ufficio di conciliazione, gli è dovuta, a titolo di trasferta, un'indennità di centesimi quindici per ogni chilometro percorso tanto nell'andata come nel ritorno.

CAPO XXXII.

*Disciplina degli uscieri degli uffici di conciliazione.*

Art. 256.

(R. decreto 26 dicembre 1865, n. 2626, art 250).

I conciliatori hanno la sorveglianza sugli uscieri dei rispettivi uffici di conciliazione.

Art. 257.

(R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728, art. 27).

Agli uscieri di conciliazione sono applicabili le disposizioni degli articoli 181, 182, 183 e 184 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626.

Le pene pecuniarie stabilite nei detti articoli saranno ridotte di due terzi ed il relativo procedimento avrà luogo dinanzi al pretore.

Art. 258.

(R. decreto 28 giugno 1903, n. 248, art. 12).

Gli uscieri degli uffici di conciliazione possono in ogni tempo essere revocati con decreto del presidente del Tribunale, sentito il pubblico ministero.

CAPO XXXIII.

*Diritti ed indennità.*

Art. 259.

(R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, titolo I; R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728, art. 23; Legge 28 luglio 1895, n. 455, art. 9 e 10; R. decreto-legge 8 giugno 1920, n 811, articolo unico).

**Ai cancellieri ed agli uscieri degli uffici di conciliazione spettano i diritti e le indennità secondo la tariffa per gli atti giudiziari, aumentati nella misura del 50 per cento.**

**Nuove Provincie.**

Art. 260.

**Fino a diversa o contraria disposizione le norme contenute nella parte terza del presente ordinamento non sono applicabili nei territori indicati nell'articolo 156.**

**Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:**

***Il Ministro della giustizia e degli affari di culto:***

**OVIGLIO.**

***Allegato n. 1 all'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.***

(Allegato *A* alla legge 19 marzo 1911, n. 201).

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

Art. 175. — Gli ufficiali giudiziari delle Corti e dei Tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del Tribunale a cui appartengono, nel Comune di loro residenza.

Gli ufficiali giudiziari delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della Pretura a cui sono addetti, in tutto il Mandamento ed anche in tutto il Comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più Mandamenti.

Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria cui sono addetti.

Per gli atti processuali che sono di attribuzione promiscua a norma del capoverso precedente, l'ufficiale giudiziario che li eseguisce, esigerà i diritti che spetterebbero agli ufficiali giudiziari dell'autorità che ha emanato il provvedimento o che è competente per il valore della lite.

Gli uscieri degli uffici di conciliazione esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal pubblico ministero o dai pretori.

Art. 251. — Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire e riprendere gli ufficiali giudiziari, di proporne la sospensione e di provocarne gli altri provvedimenti disciplinari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro della giustizia e degli affari di culto.*

OVIGLIO.

***Allegato n. 2 all'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.***

(Allegato *B* alla legge 12 marzo 1911, n. 201, modificato negli articoli 248, 269, 275 e 280 dal Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626 e dalla legge 24 marzo 1921, n. 298; R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 652, art. 4).

TITOLO VII DELLA TARIFFA CIVILE.

CAPO I.

*Ufficiali giudiziari presso le preture.*

245. — Soppresso.

246. — Per le notificazioni di ogni citazione, anche con semplice biglietto o verbalmente quanto ai testimoni, di sentenze, ordinanze, provvedimenti, di precetto per l'esecuzione sopra beni mobili, di sequestro o di pignoramento presso terzi e di qualunque siasi atto comprese le vidimazioni per consegna di copia dell'atto al portinaio della casa o vicino di abitazione od al sindaco o per gli altri obblighi dalla legge imposti, nonchè per ciascuna pubblicazione mediante affissione o deposito in pubblici uffici, articoli 132, 133, 134, 141 e 631 Codice procedura civile, L. 0.60.

Per l'originale dell'atto formale di citazione e del precetto mobiliare, oltre il diritto suddetto, L. 1.

247. — Per ogni consegna di atto di citazione al pubblico ministero presso il Tribunale penale e civile e sunto di detti atti, o l'estratto di qualche bando da inserirsi nei giornali e negli annunzi giudiziari, nonchè per l'accesso all'ufficio del registro per la registrazione di atti (articoli 141, 142, 630 Codice di procedura civile, 134 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217), L. 1.

248. — L'attore, o il suo procuratore, paga all'ufficiale giudiziario della pretura, all'atto della costituzione all'udienza, la somma fissa di lira una per diritti di chiamata. L'ufficiale giudiziario ne rilascia ricevuta che sarà esibita al cancelliere per la chiamata della causa.

249. — Per ogni verbale di pignoramento, sequestro, sia presso il debitore che presso terzi, o ricognizione di beni mobili e frutti già pignorati e sequestrati, compresa, occorrendo, l'assegnazione (articoli 593, 598, 602, 606 e 930 Codice procedura civile; art. 885 Codice commerciale), L. 4.

Se per somma eccedente le L. 100 e la durata dell'atto superi due ore, il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacazione, purchè però risulti in cifre ed in lettere dal verbale l'ora in cui furono cominciate e terminate le operazioni.

Se la somma eccede le L. 5000, il diritto fisso è di L. 8.

Qualora l'atto riuscisse infruttuoso per mancanza di mobili o frutti ovvero il debitore o altri per esso pagasse la somma dovuta prima che l'operazione fosse incominciata, sarà ugualmente dovuto il diritto come sopra fissato.

250. — Pel deposito nella cancelleria della pretura del verbale di pignoramento e di sequestro e per il deposito del denaro, titoli di credito, gioie ed oggetti d'oro e d'argento da lui pignorati (articoli 604, 609 e 930 Codice di procedura civile), L. 0.50.

251. — Per la relazione di perizia degli oggetti da porsi in vendita (art. 628 Codice di procedura civile), L. 3.

Per la formazione del bando originale (art. 629 Codice di procedura civile), L. 1.50.

252. — Per ciascuna vendita agli incanti di beni mobili pignorati, L. 3; se superi L. 1000, L. 6.

Quando per l'esecuzione venisse impiegato un tempo maggiore di due ore, sarà dovuto in più per il tempo maggiore il diritto a rata di vacazione.

Il banditore per l'assistenza all'incanto sarà pagato in ragione di vacazione di L. 2.

255 — Per gli atti di offerta reale e di deposito, quando il tempo impiegato non superi tre ore (articoli 902 e 906 Codice di procedura civile), L. 3.

Se la somma offerta o depositata è superiore a L. 3000, L. 4.

Se si occuperà un tempo maggiore, il diritto sarà in ragione di vacazione.

256. — Per ogni atto di protesto, di lettera di cambio o biglietto all'ordine in danaro o in derrate (art. 303 e 306 del Codice di commercio):

per somma inferiore alle L. 200, L. 2;
da L. 200 a meno di L. 500, L. 2.50;
da L. 500 a meno di L 1000, L. 3.

Questo diritto è aumentato di centesimi 50 per ogni 500 lire successive, purchè non si eccedano le L. 10.

Oltre questo diritto, sarà pure dovuto quello di copia per la trascrizione in apposito registro dei protesti per intero, giorno per giorno, e per caduna facciata, L. 0.20.

262 — Per il verbale di rilascio di beni immobili, qualunque sia il loro valore (art. 745 Codice di procedura civile), L. 6.

Se la durata dell'atto superi le tre ore, il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacazione come nel precedente numero 249

264. — Per l'assistenza a tutti gli atti per cui l'ufficiale giudiziario sarà richiesto dal pretore, dal cancelliere del pretore e dal conciliatore procedente sarà dovuto il diritto di vacazione, in ragione del tempo impiegato (art. 861 Codice di procedura civile), oltre la indennità di trasferta di cui al n. 267

266. — Per ogni iscrizione di atti nel repertorio, purchè in calce della specifica si faccia constare del relativo numero di iscrizione, L. 0.10.

267. — Quando per gli atti del loro ministero gli ufficiali giudiziari dei pretori dovranno trasferirsi a distanza maggiore di un chilometro dall'ufficio a cui appartengono, sarà ad essi corrisposta un'indennità in compenso delle spese di viaggio, di trasporto e di cibaria per ogni chilometro di distanza, L 0 40

Per ciascun chilometro di trasferta, oltre il quinto, l'indennità è portata a centesimi 50.

In caso di più atti si osserva il disposto del numero 284.

CAPO II.

*Ufficiali giudiziari presso i tribunali.*

268. — Per ogni notificazione di comparse, atti, conclusioni, decreti ed ordinanze relative alla istruzione della causa, nonchè di qualsiasi altro atto di simile natura da eseguirsi da procuratore a procuratore, L. 0.80.

Per la notificazione ai procuratori dell'avviso, indicante le cause da spedirsi in ciascuna udienza, almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione, nonchè dell'avviso del cancelliere con cui partecipa ai medesimi il dispositivo delle sentenze pubblicate all'udienza, giusta il prescritto dell'art. 366 del Codice di procedura civile (articoli 244, 268 del regolamento), L. 0.40.

269. — I procuratori delle parti all'atto della iscrizione a ruolo o della costituzione all'udienza pagano per diritti di chiamata la somma di L. 2 all'ufficiale giudiziario del tribunale.

Gli ufficiali giudiziari ne rilasciano ricevute che saranno esibite al cancelliere per la iscrizione della causa a ruolo nei tribunali.

271. — Per l'assistenza agli incanti di navi od altri bastimenti da mare, barche, scialuppe e simili, di qualunque portata siano, comprese le candele, L. 4.

Se la durata degli incanti non eccederà un'ora saranno solamente dovuti i due terzi del diritto.

272. — Per ogni iscrizione di atti a repertorio e per ogni copia che a termini di legge gli ufficiali giudiziari dei tribunali possono spedire, sarà dovuto il diritto uguale a quello fissato per gli ufficiali giudiziari di pretura come ai numeri 265 e 266.

273. — Per la loro trasferta, come nel capo precedente al n. 267, e per gli atti di protesto come al n. 356, saranno dovuti gli stessi diritti in essi rispettivamente stabiliti.

CAPO III.

*Ufficiali giudiziari presso le Corti d'appello.*

275. — I procuratori delle parti all'atto dell'iscrizione a ruolo o della costituzione all'udienza pagano per diritti di chiamata la somma di L. 4 all'ufficiale giudiziario della Corte di appello.

Gli ufficiali giudiziari ne rilasciano ricevute che saranno esibite al cancelliere per l'iscrizione della causa a ruolo nella Corte.

276. — Per tutti gli altri atti di competenza avranno i medesimi diritti stabiliti per gli ufficiali giudiziari dei tribunali, aumentati della metà, ad eccezione dei diritti portati al n. 256, come pure del diritto d'iscrizione a repertorio, e di quello di copie che saranno dovuti nella stessa somma fissata ai nn. 265, 266 e 272.

277. — Per le trasferte sono dovute le indennità di cui al n. 267.

CAPO IV.

*Ufficiali giudiziari presso la Corte di cassazione del Regno.*

278. — Per ogni notificazione:

se eseguita agli avvocati nel domicilio eletto nel ricorso e nel controricorso, o nella cancelleria della Corte, lire 1.50;

alla parte (articoli 524, 525, 531, 546, 551, prima parte, 784, 786 Codice procedura civile), lire 2.

279. — Per ogni avviso spedito dal cancelliere da darsi agli avvocati delle parti in conformità degli articoli 537, 551 del Codice di procedura civile (art. 289 del regolamento), lire 0.50.

280. — Gli avvocati delle parti all'atto del deposito del ricorso e del controricorso pagano per diritti di chiamata la somma fissa di lire cinque all'ufficiale giudiziario della Corte di cassazione.

Gli ufficiali giudiziari ne rilasciano ricevute che saranno esibite al cancelliere per la iscrizione della causa a ruolo nella Corte di cassazione del Regno.

283. — Per la loro trasferta a distanza maggiore di un chilometro dall'ufficio, sarà dovuto per ogni chilometro di distanza, lire 0.60.

283-*bis*. — Per tutti gli altri atti di loro competenza avranno gli stessi diritti stabiliti per gli ufficiali giudiziari delle Corti di appello, ferme le eccezioni stabilite nell'art. 276.

CAPO V.

*Disposizioni comuni a tutti gli ufficiali giudiziari.*

286. — E' abrogato.

288. — Per gli atti che devono eseguirsi nel giorno stesso della richiesta i diritti degli ufficiali giudiziari sono aumentati della metà.

L'urgenza deve risultare da richiesta scritta della parte richiedente

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro della giustizia e degli affari di culto.*

OVIGLIO.

***Allegato n. 3 all'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con R. decreto 28 dicembre 1921, n. 2271.***

(Allegato *C* alla legge 19 marzo 1911, n. 201, modificato negli articoli 83 e 188 dal R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, e dalla legge 24 marzo 1921, n. 298).

TARIFFA PENALE.

80. — Gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad esigere:

1° per ogni citazione, notificazione, intimazione, ed ingiunzione nei casi previsti dal Codice di procedura penale e dalla legge sull'ordinamento giudiziario, L. 1;

2° per ciascuna pubblicazione ed affissione, L. 1;

3° per l'originale dell'atto di citazione davanti il pretore, previsto dall'art. 332 del Codice anzidetto, nel solo caso in cui sia stato redatto dagli ufficiali giudiziari, senza che vi esista il decreto di citazione del pretore medesimo, e contenga tutti i requisiti voluti dall'articolo suddetto, L. 1.50.

Quest'ultima tassa non sarà ripetibile che dalla persona ad istanza della quale si sarà redatto l'atto dell'ufficiale giudiziario.

Nei procedimenti per contravvenzioni i diritti suindicati saranno ridotti alla metà.

Per qualunque altro atto non sarà dovuto alcun diritto.

83. — Le copie degli atti in materia penale da notificare, escluse le sentenze di condanna, sono redatte ed autenticate dall'ufficiale giudiziario delegato per la notificazione.

Spetta all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di L. 0.20 per ogni facciata di scritturazione che non contenga meno di dodici linee di scrittura e di sedici sillabe per linea.

Questo diritto sarà prenotato e sarà ripetibile nella liquidazione finale delle spese di giustizia a carico dei condannati.

88. — Per le trasferte degli ufficiali giudiziari a distanza maggiore di un chilometro dal rispettivo ufficio spetta un'indennità chilometrica di L. 0.40.

La misura dell'indennità è uguale per tutti gli ufficiali giudiziari, ma non sarà dovuta quando essi compiano atti penali in concorso di atti civili.

Nelle trasferte, di cui è cenno in questo articolo, gli ufficiali giudiziari non potranno mai reclamare il diritto della giornata di viaggio e neppure quella di soggiorno o di permanenza.

91. — Per ogni chiamata di causa e per ogni udienza, compresa l'assistenza all'udienza, L. 0.50.

Le somme per questo titolo dovute agli ufficiali giudiziari saranno ripetibili in caso di condanna dell'imputato con le altre spese di giustizia.

95. — Gli ufficiali giudiziari dovranno eseguire gli atti che loro saranno richiesti nel termine che sarà loro prefisso dall'autorità che li avrà ad essi affidati, e, in caso di giustificato legittimo impedimento, dovranno riferirne immediatamente, sotto pena dell'ammenda di cui all'art. 68, che sarà applicata dal pretore o dal presidente, sentito l'interessato verbalmente o per iscritto.

Incorreranno nella sospensione quando si rifiutassero al disimpegno delle funzioni, loro demandate dalla legge, presso le Corti, i tribunali e le preture.

172. — Tutti gli altri diritti ad essi devoluti e le altre indennità di trasferta, ammesse a loro favore dalla presente tariffa, sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati, ad eccezione di quelle accennate nell'articolo precedente e poste a carico di coloro che richiedono gli atti.

Sono del pari eccettuati i diritti di notificazione, nei casi di rinvii concessi a richiesta dell'imputato o della parte civile, prima del dibattimento. L'ammontare di tali diritti deve essere anticipato dai richiedenti non ammessi al gratuito patrocinio; e non può farsi luogo a rinvio senza che risulti dal relativo deposito.

173. — Soppresso.

186. — Soppresso.

188. — Soppresso.

195. — Le note accennate nel precedente articolo devono contenere l'indicazione:

*a*) del nome, cognome, figliazione, patria e luogo dell'ultimo domicilio dei debitori;

*b*) dello stato di loro fortuna risultante dal processo;

*c*) della data della sentenza, ordinanza od atto di desistenza;

*d*) dell'autorità giudiziaria, da cui fu pronunciato il provvedimento ed innanzi a cui ebbe luogo la desistenza;

*e*) della distinta dei diritti dovuti a ciascun ufficiale giudiziario, specificata per diritti e repertorio, scritturazione, trasferta e per le spese anticipate per testi, periti, trasferte;

*f*) di quelli devoluti allo stesso erario per diritti di cancelleria.

fatta eccezione del decimo riservato ai cancellieri con la legge sull'ordinamento giudiziario;

*g*) delle tasse di bollo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro della giustizia e degli affari di culto.*
OVIGLIO.

### *Allegato n. 4 all'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.*

(Allegato al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393).

**MODELLO DI BUSTA PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER MEZZO DELLA POSTA.**

(Lato anteriore della busta).

*N.* ....................
*del repertorio*
*L'ufficiale giudiziario od usciere mittente*
*firma* ....................

Racc. n. ....

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

AVVERTENZE.

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse

1. francatura e raccomandazione del piego:
2. francatura e raccomandazione della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sul fogli n. 1-A. Deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purchè trattisi di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni.

..........................................
..........................................
..........................................
(....................)

*N. B.* — La busta deve essere di carta *colore verde.* La forma e le dimensioni della busta stessa possono essere variate secondo il bisogno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro della giustizia e degli affari di culto.*
OVIGLIO.

### *Allegato n. 5 all'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.*

(Modulo annesso al Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1473).

Da allegarsi alla

SENTENZA

emessa

dal (1) . . . . . . . . .

sezione (2) . . . . . . . . .

tra

(3) . . . . . . . . . . . . .

e

(4) . . . . . . . . . . . . .

pubblicata nell'udienza (5) . . . . . . . . .

N° . . . . . dell'atto di notificazione del repertorio civile.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario dichiaro di aver notificato in data . . . . . . ad istanza di . . . . . . copia della suddetta sentenza a . . . . . . . . . consegnandola . . . . . . . .

Data . . . . . . . .

Firma . . . . . . . .

(1) Indicazione esatta dell'autorità giudiziaria.
(2) Indicazione della sezione.,
(3) Cognome e nome dall'attore.
(4) Cognome e nome del convenuto.
(5) Data di pubblicazione della sentenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà, il Re:
*Il Ministro della giustizia e degli affari di culto.*
OVIGLIO.

### *Allegato n. 6 all'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.*

(Modello 1 allegato al R. decreto 22 gennaio 1922, n. 85).

Cancelleria

del . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

N.° . . . . Campione

Multe e spese di giustizia

| | | |
|---|---|---|
| Debito principale . . . . . L. | | |
| Notific. avviso . » | | |
| Totale . . . L. | | |

Rep. N.

| | | |
|---|---|---|
| Trascorsi i 10 giorni dall'avviso di pagamento. | | |
| Diritti dell'atto di precetto. . L. | | |
| Bolli in ripetizione . . . . » | | |
| Diritto di scritturazione. . . » | | |
| Totale. . . L. | | |

Avviso di pagamento.

Il Cancelliere . . . . . . . . . . .
invita . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
a pagare entro dieci giorni dal ricevimento del presente al Ricevitore del Registro di . . . . la pena pecuniaria e le spese di giustizia risultanti dagli estratti esecutivi del (1).
. . . . . . . . . . . . . . . . .
o della nota delle spese che precedono oltre i diritti di intimazione del presente avviso, avvertendolo che, trascorso inutilmente il termine dei dieci giorni, avrà valore il sottoesteso atto di precetto

. . . . . . li . . . . . .19 . . .

Avvertenza. — Sono esenti dai diritti di bollo le copie autentiche che precedono l'avviso sempre quando il debitore paghi in seguito al solo detto avviso.

Il Cancelliere

. . . . . . . . . .

Atto di precetto.

L'anno . . . addì . . . in . . . a richiesta del Sig. Cancelliere del . . . io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al . . . . . . . . .

ho notificato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gli estratti esecutivi e l'avviso di cui sopra, facendo in pari tempo al dett. . . . . formale precetto che non sborsando al Ricevitore suddetto nel termine di giorni quindici successivi alla scadenza dei dieci giorni di cui nell'avviso di pagamento la somma di L. . . . . importo della pena pecuniaria e delle spese di giustizia indicate nei suddetti estratti esecutivi oltre i diritti del presente atto, in margine annotati, si procederà senz'altro agli atti esecutivi nei modi prescritti dal codice di procedura civile.

Ed ho rilasciato copia dell'avviso di pagamento e degli estratti esecutivi del (1) . . . . . . e della nota di spese di cui sopra nonchè quella del presente atto (da avere effetto soltanto trascorso il termine assegnato nell'avviso di pagamento) al . . dett . . . . . a mani . . . . . . . . . . . .

L'ufficiale giudiziario

. . . . . . . . . . . . . .

(1) Sentenza, ordinanza o decreto di cui gli articoli 298 e 554 Codice p. p.

*Segue: allegato n. 6.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Estratto di condanna

Con (1) . . . . . in data . . . . . passata in giudicato . . . . . . . . . . . residente in . . . . . fu condannato alla pena di . . . . . . . . . . , . . . . . . . come colpevole di . . . . . . . . . . . . . . . . . . ed alle spese del giudizio.

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione la presente, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti i Comandanti ed ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.

. . . . . il . . . . . 19 . . Estratto conforme in forma esecutiva.

Il Cancelliere
. . . . . . . . . . . . .

**N° del campione . . – Estratto della nota delle spese di giustizia ripetibili – N° . . . . della Parc.** L.

| | | |
|---|---|---|
| **dall'erario dello Stato** | contro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| | **rimborso spese anticipate** . . . . . . . . . . | |
| | **tassa di sentenza di I° grado** . . . . . . . . . | |
| | » » di appello. . . . . . . . . . | |
| | » » di cassazione . . . . . . . . | |
| **dagli aventi diritto** | **all'ufficiale giudiziario** . . . . . . . . . . . . | |
| | » » . . . . . . . . . . . . . . | |
| | » » . . . . . . . . . . . . . . | |
| | » » . . . . . . . . . . . . . . | |
| | » » . . . . . . . . . . . . . . | |
| | **Totale . . . L.** | |

**Fatta e certificata conforme alle risultanze degli atti dal sottoscritto** . . . . . . . il . . . . . . . 19. . .

Il Cancelliere
. . . . . . . . . .

Vista la sovraestesa parcella, il Pubblico Ministero chiede che sia resa esecutiva . . li . . . . . . . . 19. . .

Il Pubblico Ministero
. . . . . . . . . . . . .

Noi . . . . . sull'istanza del P. M. rendiamo esecutoria la detta parcella per la somma di lire . . . . . . . . . . . . . . .

li . . . . . . . . . . 19. . .

Il . . . . .
. . . . . . . . . .

Il Cancelliere
. . . . . . . . . .

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti i Comandanti ed ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.

Estratto conforme in forma esecutiva.

Il Cancelliere
. . . . . . . . . . . . . .

(1) Sentenza, ordinanza o decreto di cui agli articoli 298 e 554 Codice p. p.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro della giustizia e degli affari di culto.*
OVIGLIO.

***Allegato n. 7 all'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari, approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.***

(Allegato C al decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1488).

Tabella dei contributi da versarsi al Tesoro dai Tribunali e dalle Preture, che hanno uscieri giudiziari in pianta, corrispondenti alle somme che gli uffici stessi pagavano ai portieri, ai custodi, agli inservienti ed alle altre persone di servizio secondo i conti consuntivi dell'esercizio finanziario 1908-909.

| AUTORITÀ GIUDIZIARIE | Somma annuale |
|---|---|
| **Tribunali.** | |
| Ancona | 1.333 — |
| Perugia | 1.045 — |
| Pesaro | 742,75 |
| Ascoli Piceno | 684 — |
| Macerata | 840 — |
| Aquila | 1.243,87 |
| Avezzano | 674 — |
| Chieti | 492 — |
| Lanciano | 854,10 |
| Sulmona | 615 — |
| Teramo | 1.078 — |
| Bologna | 1.938 — |
| Ferrara | 935 — |
| Forlì | 1.044,40 |
| Ravenna | 699 — |
| B[illegible]mo | 1.215 — |
| Brescia | 2.465,20 |
| Cremona | 980 — |
| Mantova | 1.200 — |
| Cagliari | 2.297 — |

| AUTORITÀ GIUDIZIARIE | Somma annuale |
|---|---|
| Lanusei | 480,30 |
| Nuoro | 922,35 |
| Oristano | 960 — |
| Sassari | 1.551,50 |
| Tempio Pausania | 486 — |
| Casale Monferrato | 885 — |
| Alessandria | 780 — |
| Asti | 720 — |
| Catania | 2.532,73 |
| Caltagirone | 1.017,81 |
| Siracusa | 1.101,10 |
| Modica | 908,05 |
| Nicosia | 485 — |
| Catanzaro | 1.492 — |
| Reggio Calabria | 1.680 — |
| Monteleone | 668,60 |
| Palmi | 960 — |
| Nicastro | 980,40 |
| Gerace | 545 — |
| Rossano | 780 — |
| Castrovillari | 797,10 |
| Cosenza | 1.974 — |
| Firenze | 4.475 — |
| Siena | 965 — |
| Grosseto | 738 — |
| Arezzo | 1.460 — |
| Genova | 2.665 — |
| Massa | 482,55 |

| AUTORITÀ GIUDIZIARIE | Somma annuale |
|---|---|
| San Remo | 740 — |
| Savona | 675 — |
| Lucca | 1.080 — |
| Livorno | 810 — |
| Pisa | 1.460 — |
| Messina | 2.304 — |
| Patti | 600 — |
| Milano | 4.770 — |
| Sondrio | 675 — |
| Pavia | 600 — |
| Como | 1.129,20 |
| Busto Arsizio | 486,33 |
| Napoli | 13.813 — |
| Avellino | 2.632,10 |
| Benevento | 1.764 — |
| Campobasso | 1.201,85 |
| Cassino | 1.376,60 |
| Salerno | 3.014,55 |
| Santa Maria Capua Vetere | 3.149,25 |
| Lagonegro | 889 — |
| Matera | 1.059,50 |
| Melfi | 900 — |
| Potenza | 1.812 — |
| Palermo | 3.572 — |
| Caltanissetta | 1.594,50 |
| Girgenti | 1.679 — |
| Sciacca | 940,65 |
| Termini Imerese | 1.538,15 |

| AUTORITÀ GIUDIZIARIE | Somma annuale |
|---|---|
| Trapani | 1.848 — |
| Parma | 873,75 |
| Piacenza | 1.044 — |
| Reggio Emilia | 730 — |
| Modena | 1.152 — |
| Roma | 13.931,39 |
| Frosinone | 1.060,30 |
| Velletri | 963 — |
| Viterbo | 1.330 — |
| Torino | 2.880 — |
| Biella | 1.120 — |
| Cuneo | 700 — |
| Ivrea | 500 — |
| Novara | 720 — |
| Pallanza | 360 — |
| Trani | 1.917 — |
| Lecce | 1.971,40 |
| Bari | 2.185,90 |
| Taranto | 1.200 — |
| Foggia | 2.932,60 |
| Venezia | 3.014,85 |
| Belluno | 707 — |
| Padova | 1.620 — |
| Rovigo | 732 — |
| Tolmezzo | 571,04 |
| Treviso | 725,75 |
| Udine | 1.323,62 |
| Verona | 1.560 — |

| AUTORITÀ GIUDIZIARIE | Somma annuale |
|---|---|
| Vicenza | 1.190 — |
| **Preture alle quali viene assegnato l'usciere.** | |
| Roma 1ª urbana | 900 — |
| Roma 2ª id. | 840 — |
| Napoli 1ª id. | 420 — |
| Napoli 2ª id. | 430 — |
| Roma 6º mandamento | 605 — |
| Genova urbana | 127,60 |
| Firenze id. | 410 — |
| Milano id. | 496 — |
| Bologna id. | 380,91 |
| Torino id. | 540 — |
| Roma 1º mandamento | 636 — |
| Roma 2º id. | 720 — |
| Roma 4º id. | 791,50 |
| Roma 5º id. | 560 — |
| Torino 5º id. | 344 — |
| Pisa | 188,60 |
| Venezia urbana | 240 — |
| Genova 1º mandamento | 176,80 |
| Palermo urbana | 396 — |
| Napoli 8º mandamento | 336,15 |
| Taranto | 192 — |
| Torino 7º mandamento | 211,70 |
| Firenze 2º id. | 360 — |
| Genova 4º mandamento | 185 — |
| Milano 7º id. | 187 — |

| AUTORITÀ GIUDIZIARIE | Somma annuale |
|---|---|
| Palermo 4° id. | 336 — |
| Napoli 10° id. | 252 — |
| Genova 2° id. | 180 — |
| Milano 1° id. | 294 — |
| Torre Annunziata | 90, 30 |
| Roma 3° mandamento | 780 — |
| Catania 1° id. | 192 — |
| Milano 5° id. | 260, 05 |
| Brescia 1° id. | 180 — |
| Bari - 2° id. | 242, 10 |
| Palermo 1° id. | 240 — |
| Cagliari 1° id. | 208, 30 |
| Catania urbana | 350 — |
| Lucca | 180 — |
| Bologna 2° mandamento | 200 — |
| Napoli 4° id. | 245, 90 |
| Milano 2° id. | 195 — |
| Napoli 11° id. | 300 — |
| Ferrara 1° id. | 148 — |
| Spezia 1° id. | 180 — |
| Torino 1° id. | 233, 25 |
| Milano 4° id. | 182 — |
| Firenze 1° id. | 485 — |
| Carrara | 120 — |
| Messina 1° mandamento | 120 — |
| Milano 8° id. | 281, 32 |
| Napoli 2° id. | 310 — |
| Savona | 150 — |

| AUTORITÀ GIUDIZIARIE | Somma annuale |
|---|---|
| Catanzaro | 410 — |
| Perugia 1° mandamento | 84 — |
| Bergamo 1° id. | 180 — |
| Genova 5° id. | 180 — |
| Forlì | 240 — |
| Terni | 65 — |
| Napoli 5° mandamento | 267, 40 |
| Pavia | 161 — |
| Milano 6° mandamento | 184, 50 |
| Prato | 188, 90 |
| Girgenti | 192 — |
| Ferrara 2° mandamento | 77 — |
| Sampierdarena | — |
| Iglesias | 187, 80 |
| Napoli 1° mandamento | 396 — |
| Monza | 188, 80 |
| Benevento | 240 — |
| Como 1° mandamento | 180 — |
| Milano 3° id. | 210 — |
| Nola | 60 — |
| Catania 2° mandamento | 180 — |
| Torino 3° id. | 208 — |
| Torino 2° id. | 252, 30 |
| Venezia 2° id. | 139, 50 |
| Messina 2° id. | 120 — |
| Barletta | 168 — |
| Ancona 2° mandamento | 153, 50 |
| Napoli 9° id. | 300 — |

| AUTORITÀ GIUDIZIARIE | Somma annuale |
|---|---|
| Caltagirone | 180 — |
| Napoli 12° mandamento | 240 — |
| Padova 1° id. | 186,52 |
| Frascati | 72,60 |
| Milano 9° mandamento | 120 — |
| Venezia 1° id. | 185 — |
| Reggio Calabria | 360 — |
| Santa Maria Capua Vetere | 180 — |
| Salerno | 180 — |
| Ancona 1° mandamento | 156 — |
| Cagliari 2° id. | 297,78 |
| Arezzo | 69 — |
| Parma 1° mandamento | 144 — |
| Padova 2° id. | 180,05 |
| Foggia | 153 — |
| Rimini | 180 — |
| Vittoria | 104 — |
| Alessandria 1° mandamento | 72 — |
| Parma 2° id. | 103 — |
| Novara | 100 — |
| Andria | 48 — |
| Brescia 2° mandamento | 136,25 |
| Catania 3° id. | 168 — |
| Napoli 3° id. | 300 — |
| Genova 3° id. | 83,25 |
| Torino 4° id. | 220 — |
| Palermo 2° id. | 312 — |
| Firenze 3° id. | 360 — |
| Napoli 7° id. | 200,66 |
| Aquila | 163,80 |
| Trani | 300 — |
| Napoli 6° mandamento | 300 — |
| Palermo 5° id. | 312 — |
| Casale 1° id. | 130,05 |
| Bologna 1° id. | 213,84 |
| Palermo 3° id. | 295,10 |
| Messina 4° id. | 192,82 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro della giustizia e degli affari di culto.*

OVIGLIO.

* * *

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

*Bollettino N.* 21

### CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 gennaio 1925

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 129 29 | Belgio | 124 73 |
| Londra | 114 397 | Olanda | 9 68 |
| Svizzera | 460 89 | Pesos oro | 21 84 |
| Spagna | 342 77 | Pesos carta | 9 61 |
| Berlino (marco oro) | 5 725 | New-York | 23 868 |
| Vienna | 0 034 | Oro | 460 54 |
| Praga | 71 55 | Belgrado | 39 30 |
| Romania | 12 — | Budapest | 0 033 |
| Dollaro canadese | 23 87 | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| | | Con godimento in corso |
|---|---|---|
| CONSOLIDATI | 3,50 % netto (1906) | 81 10 |
| | 3,50 % » (1902) | 74 75 |
| | 3,00 % lordo | 51 67 |
| | 5,00 % netto | 97 42 |
| | Obbligazioni delle Venezie 3,50 % | 80 55 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*).

**Avviso per diffida di restituzione di certificati di rendita.**

I signori Lecchi Vincenzo fu Giuseppe, Meana Alberto fu Carlo e Venturini Ambrogio fu Pietro nella qualità di fabbriceri della chiesa parrocchiale di Cassina Nuova di Bollate (Milano), domiciliati i primi due in Cassina Nuova ed il terzo in Milano, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Mazza Saverio addetto al Tribunale civile e penale di Milano, il 3 settembre 1924 hanno diffidato il sig. Zocchi Antonio, ex vicario parrocchiale di Cassina Nuova, domiciliato in Milano, via Francesco Ferrer, n. 4, a restituire entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati di rendita consolidato 3.50 %, n. 145020 di L. 161 (già n. 753881 del consolidato 5 % 1861) e n. 148749 di L. 17.50 (già n. 768029 del consolidato 5 % 1861) intestati: il primo alla « Chiesa Vicariale parrocchiale perpetua di San Bernardo in Cassina Nuova, frazione di Bollate (Milano) » ed il secondo alla « Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Cassina Nuova, comune di Bollate (Milano) » dal detto sig. Zocchi indebitamente detenuti.

Ai termini dell'art. 48 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dai predetti fabbricieri.

Roma, 26 novembre 1924.

*Il direttore generale*: CIRILLO.

# MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* — **1ª Pubblicazione.** — ELENCO N. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO | NUMERO di iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 % | 329112 | 285 — | **Mottura *Teresa* fu Goffredo, minore, sotto la patria potestà della madre Mela Virginia fu Giuseppe, ved. di Mottura Goffredo, dom. a Genova.** | Mottura *Teresita* fu Goffredo, minore ecc. come contro. |
| » | 199805 | 100 — | **Mottura *Teresina*, ecc. come la precedente** | |
| 3.50 % | 737069 | 260.50 | | |
| Buono Tesoro triennale 11ª emissione | 150 | Capit. 6000 — | **Pavoni Olga di Francesco, nubile, Pavoni Antonio di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri dal detto Pavoni Francesco-Guido e da *Artaserse-Svienna*.** | Pavoni Olga di Francesco, nubile, Pavoni Antonio di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal detto Pavoni Francesco-Guido e da *Svienna Edvige-Artaserse*. |
| Buono Tesoro novennale 2ª serie | 973 | » 6000 — | **Chillè *Fora* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Zlyno Maria, ved. Chillè.** | Chillè *Lora* fu Francesco minore, ecc. come contro. |
| Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione | 2185 | » 3000 — | **Merola *Francesco* fu Antonio.** | Merola *Vincenzo* fu Antonio. |
| » | 2049 | » 5000 — | ***Leonaldo Ruggiero* fu Rocco.** | *Ruggiero Leonardo* fu Rocco. |
| 3.50 % | 204241 | 91 — | **Gnocchi *Giuseppina* fu Angelo, moglie di Mazza Pasquale, dom. a Codogno** (Milano) | Gnocchi *Giulia-Giuseppina* fu Angelo, moglie, ecc. come contro. |
| » | 786506 | 875 — | **Galgano *Carmela* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre dom. a Campo Maggiore (Potenza).** | Galgano *Maria-Carmela* di Giuseppe, minore, ecc. come contro. |
| 5 % | 271567 | 11,125 — | **Wax Berta Rachele di *Maurizio*, moglie di Furst *Maurizio-Filippo*, dom. a Firenze, vincolata.** | Wax Berta Rachele di *Moise-Maurizio* moglie di Furst *Filippo-Maurizio*, dom. a Firenze, vincolata. |
| » | 147570 | 7,500 — | **Intestata come la precedente, vincolata.** | Wax Berta Rachele di *Moise-Maurizio*, minore, emancipata, sotto la curatela del marito Furst *Filippo-Maurizio*, dom. a Firenze, vincolata. |
| Buono Tesoro settennale 4ª emissione | 51<br>52<br>53<br>54<br>55 | Capitale 50,000 —<br>50,000 —<br>50,000 —<br>50,000 —<br>30,000 — | **Wax Berta di *Maurizio*, moglie di *Maurizio-Filippo detto Filippo Furst*, vincolata.** | Wax Berta *Rachele* di *Moise-Maurizio*, moglie di *Furst Filippo-Maurizio*, vincolata. |
| 5 % | 1123 | 20 — | **Rocchi Italo fu *Cerino*, dom. a Milano.** | Rocchi Italo fu *Cirino*, dom. a Milano. |
| » | 104814 | 45 — | **Daroda Ercole fu Martino; con usufr. vital. a Guerci Isabella fu *Martino*, ved. di Daroda Martino, dom. in Alessandria.** | Daroda Ercole fu Martino; con usufr vital. a Guerci Isabella fu *Francesco*, ved. ecc., come contro. |
| 3.50 % | 243312 | 35 — | ***Dulbeno* Battistina di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Poggi (Porto Maurizio).** | *Dulbecco* Battistina di Giacomo, minore, ecc. come contro. |
| » | 243311 | 35 — | ***Dulbeno* Angela di Giacomo minore, ecc. come la precedente.** | *Dulbecco* Angela di Giacomo, minore, ecc. come contro. |
| 5 % | 165975 | 250 — | **Maranca Giovannina di Maria, *nubile*, dom. a San Valentino (Chieti), vincolata.** | Maranca Giovannina di Maria, *minore, sotto la tutela legale della madre*, ecc. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 gennaio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE — DIVISIONE LOTTO

### AVVISO DI CONCORSO.

A tutto il giorno 28 febbraio 1925 è aperto il concorso fra i commessi di carriera del lotto pel conferimento dei sotto indicati banchi.

| NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO | | | | Collettorie che ne dipendono | | PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso | | | | | | | | Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco | Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni | | | | Aggi | | | | | |
| | | | | | | Esercizi | | | Media | Esercizi | | | Media | | |
| Numero | Comune | Provincia | Compartimento | Sede | Riscossione media in base all'ultimo triennio | 1921-22 | 1922-23 | 1923-24 | | 1921-22 | 1922-23 | 1923-24 | | | |
| | | | | 1° ESPERIMENTO. | | | | | | | | | | | |
| 563 | Montefusco . . . . . | Avellino | Napoli | Pietradefusi<br>Montemiletto | 16088<br>8950 | 45090 | 62017 | 35860 | 47656 | 6358 | 7641 | 5445 | 6481 | 2749 | Anni 15 |
| 212 | Rossano Calabro. . . | Cosenza | Bari | Campana<br>Cariati<br>San Demetrio Corone<br>Calopezzati<br>Longobucco | *<br>3592<br>*<br>*<br>2875 | 39686 | 47872 | 50794 | 46117 | 5866 | 6608 | 6856 | 6443 | 2661 | » 15 |
| 228 | Arenzano . . . . . . | Genova | Torino | Cogoleto | 17933 | 50425 | 37795 | 49504 | 45908 | 6830 | 5657 | 6755 | 6414 | 2650 | » 15 |
| 485 | Mercato San Severino | Salerno | Napoli | Piazza del Galdo | 16266 | 41698 | 49571 | 44000 | 45090 | 6053 | 6761 | 6260 | 6358 | 2601 | » 15 |
| 113 | Andorno Cacciorna . | Novara | Torino | — | — | 37019 | 43602 | 52145 | 44255 | 5572 | 6224 | 6950 | 6249 | 2555 | » 15 |
| 217 | Chiari . . . . . . . . | Brescia | Milano | — | — | 37743 | 49701 | 43313 | 43585 | 5672 | 6773 | 6198 | 6207 | 2515 | » 15 |
| 34 | Grumo Appula . . . | Bari | Bari | Toritto | 13849 | 34445 | 44571 | 49677 | 42807 | 5289 | 6311 | 6771 | 6123 | 2475 | » 15 |
| 97 | Vicopisano . . . . . | Pisa | Firenze | Bientina<br>S. Giovanni alla Vena<br>Buti | 3213<br>12325<br>15823 | 43393 | 41496 | 40561 | 41817 | 6205 | 6035 | 5950 | 6063 | 2413 | » 15 |
| 503 | Giffoni Valle Piana . | Salerno | Napoli | Giffoni dei Casali<br>San Cipriano Picentino<br>Acerno | 9808<br>9464<br>5173 | 37813 | 42352 | 42296 | 40820 | 5659 | 6112 | 6107 | 5959 | 2355 | » 15 |
| 40 | Grado . . . . . . . . | Trieste | Venezia | — | — | 30372 | 49485 | 43194 | 41017 | 4841 | 6754 | 6187 | 5927 | 2367 | » 15 |
| 19 | Parenzo . . . . . . . | Pola | Id. | — | — | 24490 | 43278 | 44100 | 37289 | 4084 | 6195 | 6269 | 5516 | 2152 | » 15 |
| 98 | Maniago . . . . . . . | Udine | Id. | — | — | 33338 | 41981 | 43163 | 39494 | 5167 | 6078 | 6185 | 5810 | 2279 | » 15 |
| 42 | Dignano . . . . . . . | Pola | Id. | — | — | 35266 | 44377 | 34320 | 37988 | 5379 | 6294 | 5275 | 5649 | 2103 | » 15 |
| 473 | Castel San Giorgio . | Salerno | Napoli | — | — | 34409 | 37256 | 38307 | 36657 | 5285 | 5598 | 5714 | 5532 | 2115 | » 15 |
| 215 | Spezia . . . . . . . . | Genova | Torino | — | — | 33492 | 35927 | 40316 | 36578 | 5184 | 5452 | 5928 | 5521 | 2111 | » 15 |
| 190 | Porretta . . . . . . | Bologna | Firenze | — | — | 30730 | 33715 | 40476 | 34974 | 4880 | 5208 | 5943 | 5344 | 2018 | » 15 |
| 282 | Monticelli d'Ongina . | Piacenza | Milano | — | — | 34268 | 49417 | 20112 | 34599 | 5269 | 6748 | 3515 | 5177 | 1995 | » 15 |
| 26 | Putignano . . . . . . | Bari | Bari | — | — | 32443 | 32976 | 34450 | 33289 | 5069 | 5127 | 5290 | 5162 | 1921 | » 15 |
| 214 | Iseo . . . . . . . . . | Brescia | Milano | Edolo<br>Pisogne<br>Breno<br>D'Arfo | 4806<br>3337<br>5964<br>5586 | 23966 | 28851 | 40157 | 30991 | 4016 | 4651 | 5914 | 4860 | 1788 | » 10 |
| 309 | Ragusa Inferiore. . . | Siracusa | Palermo | Monterosso Almo<br>Santa Croce Camerina<br>Biscari | *<br>7683<br>* | 31277 | 27203 | 31715 | 30065 | 4940 | 4436 | 4988 | 4788 | 1734 | » 10 |

| NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO | | | | Collettorie che ne dipendono | | PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso | | | | | | | | Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco | Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni | | | | Aggi | | | | | |
| | | | | | | Esercizi | | | | Esercizi | | | | | |
| Numero | Comune | Provincia | Compartimento | Sede | Riscossione media in base all'ultimo triennio | 1921-22 | 1922-23 | 1923-24 | Media | 1921-22 | 1922-23 | 1923-24 | Media | | |
| 53 | Peschiera . . . . . . | Verona | Venezia | Valeggio sul Mincio | 2032 | 31816 | 24940 | 29496 | 28751 | 5000 | 4142 | 4734 | 4625 | 1659 | Anni 10 |
| 217 | Castiglione delle Stiviere | Mantova | Id. | Goito<br>Guidizzolo<br>Medole<br>Volta<br>Cavriana | 2497<br>1403<br>765<br>2340<br>174 | 25802 | 26453 | 29841 | 27395 | 4266 | 4339 | 4779 | 4461 | 1581 | » 10 |
| 62 | Rocca San Casciano. | Firenze | Firenze | San Piero in Bagno<br>Santa Sofia<br>Galeata<br>Portico di Romagna | 2643<br>3742<br>4138<br>* | 27022 | 27438 | 25260 | 26573 | 4413 | 4467 | 4184 | 4355 | 1534 | » 10 |
| 131 | Castiglion Fiorentino | Arezzo | Id. | — | — | 26629 | 24506 | 26545 | 25893 | 4362 | 4086 | 4351 | 4266 | 1494 | » 10 |
| 112 | Polizzi Generosa . . | Palermo | Palermo | Castellana<br>Caltavuturo | 3095<br>5903 | 23745 | 26951 | 24006 | 24900 | 3986 | 4403 | 4021 | 4136 | 1437 | » 10 |
| 148 | Troia . . . . . . . . | Foggia | Bari | — | — | 25378 | 29749 | 19356 | 24827 | 4109 | 4767 | 3403 | 4123 | 1433 | » 10 |
| 238 | Antrodoco. . . . . | Aquila | Roma | Montereale | 2988 | 27797 | 20661 | 22408 | 23622 | 4514 | 3586 | 3813 | 3971 | 1363 | » 10 |
| 31 | Sant'Eramo in Colle. | Bari | Bari | — | — | 23314 | 22782 | 20218 | 22104 | 3931 | 3862 | 3528 | 3773 | 1276 | » 10 |
| 20 | Gradisca. . . . . . . | Udine | Venezia | — | — | 12827 | 20758 | 34393 | 22659 | 2424 | 3590 | 5283 | 3769 | 1308 | » 10 |
| 262 | Portomaggiore. . . . | Ferrara | Id. | Argenta<br>San Nicolò d'Argenta | 1425<br>* | 17709 | 18872 | 25437 | 20703 | 3170 | 3331 | 4207 | 3569 | 1195 | » 10 |
| 120 | Massa Marittima . . | Grosseto | Roma | Roccastrada | di nuova istituzione | 11649 | 18603 | 32836 | 21029 | 2247 | 3290 | 5112 | 3550 | 1213 | » 10 |
| 131 | Camisano . . . . . . | Vicenza | Venezia | Montegalda<br>Barbarano | *<br>di nuova istituzione | 16253 | 16990 | 21356 | 18199 | 2038 | 3048 | 3676 | 3221 | 1050 | » 5 |
| 105 | Campiglia Marittima | Pisa | Firenze | — | — | 8168 | 9724 | 14371 | 10754 | 1634 | 1945 | 2656 | 2078 | 621 | » 2 |
| 24 | Pirano . . . . . . . | Pola | Venezia | — | — | 5674 | 6746 | 11730 | 8050 | 1135 | 1349 | 2259 | 1581 | 465 | » 2 |
| 386 | Mileto. . . . . . . . | Catanzaro | Palermo | San Calogero<br>San Costantino Calabro | *<br>* | 6879 | 8641 | 7587 | 7702 | 1375 | 1728 | 1517 | 1540 | 444 | » 2 |

* Le collettorie con asterisco s'intendono chiuse temporaneamente.

Un settimo della parte eccedente le L. 2000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni e, per essa, all'Opera di previdenza di cui al Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219 (art. 14 Regio decreto 11 marzo 1923, n. 614): sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907 n. 394).

Il concessionario ha fra gli altri l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande redatte in carta da bollo da lire una, distintamente per ogni banco, dovranno pervenire ed essere presentate alle Intendenze di finanza sedi delle soppresse Direzioni compartimentali del Lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 28 febbraio 1925 durante l'orario d'ufficio.

Alle istanze saranno uniti, in originale od in copia autentica, i titoli di studio superiori alla licenza elementare; i documenti comprovanti il servizio prestato in altre Amministrazioni governative: quelli della cooperazione alla repressione del lotto clandestino, o la qualità di ex combattente con precisa indicazione o dimostrazione, delle conseguite benemerenze.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (reggente, gerente o commesso del Lotto) al Banco n. . . . in . . . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 16 gennaio 1925 pel conseguimento del Banco n. . . . in . . . . . . . . ».

(*Data e firma del richiedente*)

Roma, 16 gennaio 1925.

*Il direttore capo della divisione*
A. SEPE.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.